



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Roma,

Prot. n.
Entrata prot. 251222/2021
Allegati:
Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.S. 1662. Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie – **Maxiemendamento.**

Si fa riferimento al Maxiemendamento al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza si restituisce l'emendamento debitamente bollinato con la relazione tecnica positivamente verificata con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di seguito riportate.

**NORME CON POTENZIALI RILEVANTI EFFETTI SULLA FINANZA
PUBBLICA DI CUI SI CHIEDE LO STRALCIO**

Articolo 1, comma 4, lettera t), punto 4 (emendamento 2.81/3 (testo 2); 2.81/4 e 2.81/5 (testo 2) identici).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente emendamento governativo si interviene sullo schema di disegno di legge in corso di esame parlamentare diretto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, incidendo significativamente in uno dei settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario.

Nella specie, si tratta di disposizioni volte a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi, allo scopo di rendere i riti più snelli e veloci, mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza.

In tale ottica si è cercato di garantire, sia prodromicamente che nell'ambito proprio del *processo civile*, la speditezza e la semplificazione, tanto in primo che in secondo grado, del procedimento attraverso:

- un'analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall'esperimento obbligatorio degli istituti della mediazione o della negoziazione assistita;

- la riduzione dei riti speciali e l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione introducendo, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un "rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica" - rito semplificato mutuato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione in parte integrato sul modello del rito lavoristico - prevedendo che tale rito sia esclusivo ed obbligatorio in tutti i casi in cui il giudice decide in composizione monocratica fatta eccezione per le cause avanti al giudice del lavoro;

- l'incentivazione dello strumento della negoziazione assistita da realizzarsi attraverso la possibilità di utilizzo di un unico modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense: a tale scopo si prevede che gli avvocati possano svolgere attività istruttoria preventiva, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio da utilizzarsi nel corso della stessa procedura di negoziazione nel rispetto del contraddittorio delle parti e dei loro legali.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il disegno di legge, con la proposta in esame, viene presentato in unico **articolo**, rubricato (*Delega per la riforma del processo civile e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata*), composto di **44 commi**, qui di seguito esaminati illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Art. 1

(Delega per la riforma del processo civile e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata)

La disposizione contiene l'oggetto e il procedimento della delega di uno o più decreti attuativi da parte del governo per il riassetto ed adeguamento del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali (*comma 1*).

Con i *commi 2 e 3* viene stabilito che i decreti legislativi che daranno corso alla riforma del processo civile delegata con la presente delega verranno adottati, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Em. 1.5) decreti che a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche e miglioramenti nel termine ulteriore di due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi.

Si segnala la previsione secondo la quale il Governo, nel caso non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, e quella per la quale i successivi pareri definitivi sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Da ultimo si evidenzia la disposizione che stabilisce che i decreti possono essere comunque emanati una volta trascorso il termine sopraindicato. (Em. 1.4)

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale e procedurale, dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presenta riflessi di carattere finanziario.

Con il *comma 4* dell'articolo in esame si prevede che i decreti attuativi della presente legge delega, debbano definire i principi ed i criteri di revisione delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita quali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Si segnala il contenuto della *lettera a)* del *comma 4* dell'articolo in esame, che apporta modifiche alle disposizioni relative agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, e precisamente





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

assegnando un ruolo rilevante alla gestione negoziale delle liti. Si prevede, infatti, di favorire e semplificare il regime degli incentivi fiscali, da destinare alle parti che decidano di scegliere la procedura di mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attraverso interventi normativi che consentano di realizzare da un lato l'obiettivo di una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte dei singoli interessati ed in particolare all'istituto della mediazione sia come mezzo obbligatorio che preventivo di deflazione del contenzioso e dall'altro garantire sia una risposta della giustizia che consenta un effettivo accesso al sistema giustizia sia un potenziamento di tale strumento, che svolga una funzione di filtro per la risoluzione delle controversie, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto.

Con il primo intervento si prevede di potenziare il meccanismo dell'esenzione dall'imposta di registro, estendendone l'ambito applicativo, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 28/2010.

A tal fine si è proceduto a selezionare i dati relativi alla mediazione civile riferiti al triennio 2017-2019, sulla base delle materie maggiormente interessate agli accordi di mediazione raggiunti, fornendo un dato medio da utilizzare per la successiva quantificazione del minor gettito erariale e, in assenza di dati puntuali circa la base imponibile da individuare per il calcolo dell'imposta di registro, si è stabilito di determinare prudenzialmente tale valore in euro 100.000 e, vista la variabilità delle aliquote per l'imposta di registro (tra il 2 ed il 9%) si è optato per il valore medio pari al 4%. Di seguito vengono riportati i conteggi ipotizzati sulla base di tali parametri al fine di fornire una stima indicativa degli effetti di minor gettito, secondo quanto riportato negli schemi successivi:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Mediazione civile obbligatoria - (triennio 2017-2019)			
Flussi di materia	2017	2018	2019
	Definiti	Definiti	Definiti
Diritti reali	22.890	21.814	21.690
Divisione	8.071	7.761	7.617
Locazione	18.274	17.175	17.089
Comodato	2.139	2.056	1.964
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055
Totale	52.634	49.944	49.415
Media del triennio 2017-2019	50.664		

Fonte : Direzione generale di statistica

Esenzione imposta di registro relativa agli accordi di mediazione -art. 17, comma 3 del D.lgs. 28/2010										
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Ipotesi mediazioni concluse con range di valore <50.000 100.000> (20%)	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo	Valore medio imposta di registro	Attuale soglia limite per esenzione	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo - soglia	Imposta di registro calcolata sul valore dell'atto	Minor gettito ipotizzato	Totale minori introiti erariali
	50.664	15.199	3.040	100.000	4%	50.000	50.000	2.000	2.000	6.080.000

Gli oneri per il minor gettito, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame risulta pari ad euro 3.040.000 dal 1/07/2022 e di euro 6.080.000 a decorrere dal 2023.

Il secondo intervento del presente provvedimento, mira a semplificare la procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in riferimento all'accordo di mediazione concluso con successo e a riconoscere un credito d'imposta nel limite di 600 euro commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali, così come stabiliti con D.M. 55/2014, aggiornato con D.M.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

37/2018. Al riguardo, in continuità con quanto già previsto nel caso del credito d'imposta previsto per i casi di negoziazione dovuta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 28/2010 il credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nel procedimento – in ottica di continuità e rafforzamento della previsione dell'art. 21-bis del D.L. 83/2015 e ss.mm.ii. - è correlato alla conclusione positiva della mediazione, caso in cui si concentreranno, pertanto, più benefici: in relazione all'indennità dovuta all'Organismo di mediazione, in relazione all'imposta di registro dovuta sul verbale di mediazione e sul compenso dell'avvocato che assiste la parte nel procedimento di mediazione.

Per il presente intervento normativo si è proceduto ad un'analisi delle mediazioni civili ex D.L. 28/2010, per il triennio 2017-2019, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa, documenti disponibili sul sito <https://webstat.giustizia.it>. A tal fine, sono stati considerati i flussi per materia di ciascun anno, definiti con o senza accordo, depurati delle mediazioni volontarie e di quelle demandate al giudice, così come si evince dal prospetto di seguito riportato:

TABELLA A





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Mediazione civile obbligatoria - triennio 2017-2019			
FLUSSI DI MATERIE	2017	2018	2019
	Definiti	Definiti	Definiti
Condominio	19.718	19.344	19.518
Diritti reali	22.890	21.814	21.690
Divisione	8.071	7.761	7.617
Successioni ereditarie	7.154	7.224	7.177
Patti di famiglia	103	155	101
Locazione	18.274	17.175	17.089
Comodato	2.139	2.056	1.964
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055
Risarcimento danni da responsabilità medica	9.024	6.727	5.936
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	1.099	1.080	1.092
Contratti assicurativi	9.465	9.099	10.598
Contratti bancari	29.506	22.734	18.524
Contratti finanziari	5.610	5.757	5.212
Altra natura della controversia	21.143	22.870	22.565
Totale	155.456	144.934	140.138
Totale mediazione al netto della volontaria e di quella demandata dal giudice	119.724	107.154	103.698
Media del triennio 2017-2019	110.192		

Fonte : Direzione generale di statistica

Si è provveduto, sempre in via prudenziale, a calcolare la media del triennio 2017-2019, che risulta pari a 110.192 mediazioni civili, delle quali si è stimato che circa il 30% si siano concluse con il conseguimento di un accordo, pari a circa 33.058, stabilendo che la spesa media complessiva annua





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

relativa al riconoscimento di un credito d'imposta nel limite massimo di 600 euro per ciascuna delle parti risulta pari ad euro 39.669.120, come riportato nella tabella sottostante:

Stima prudenziale del credito d'imposta per mediazioni concluse con accordo					
	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti
Mediazioni civili	110.192	33.058	600	19.834.560	39.669.120

Infine, è stata realizzata una stima prudenziale dell'incentivazione nell'utilizzo dello strumento della mediazione, grazie anche al beneficio fiscale in termini di credito d'imposta, pari ad un incremento del 20% delle mediazioni concluse con accordo, pari a 6.612 casistiche, per una spesa complessiva per ciascuna delle parti in misura di 7.933.824 euro, come evidenziata di seguito:

Stima prudenziale di incentivazione dell'utilizzo dello strumento della mediazione e del relativo credito d'imposta					
	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Ipotesi di incremento mediazioni del 20%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti
Mediazioni civili	33.058	6.612	600	3.966.912	7.933.824

Gli oneri complessivi, in termini di minor gettito, da sostenere per l'intervento normativo in esame risultano pari ad euro 47.602.944, a decorrere dal 2023, come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

Oneri complessivi annui in termini di minor gettito	47.602.944
--	-------------------

Con il terzo intervento si prevede anche di estendere la procedura del riconoscimento del credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto, a seguito della conclusione dell'accordo del procedimento di mediazione. Per la quantificazione dell'onere relativo a tale intervento, in analogia con la metodologia utilizzata per l'analisi finanziaria della spesa relativa ai crediti d'imposta per i compensi degli avvocati, si stima in via prudenziale - sulla base dei





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

flussi medi di dati delle mediazioni riportati nella tabella A riferita al triennio 2017-2019 - e prendendo come riferimento il valore del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del D.P.R. 115/2002 per processi civili di valore indeterminabile, fissato in misura pari ad euro 518, un onere medio annuo complessivo di euro **3.425.016**, a decorrere dal 2023, come di seguito riportato:

Stima prudentiale del credito d'imposta relativo al contributo unificato -sostenuto nel giudizio estinto - conclusione con accordo						
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Stima dei procedimenti civili già iscritti a ruolo conclusi con mediazione (10%)	Contributo unificato in euro art. 13, comma 1, lettera d)	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per ciascuna parte	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per entrambi le parti
	110.192	33.058	3.306	518	1.712.508	3.425.016

Il quarto intervento prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità e necessitano dell'assistenza obbligatoria di un legale. Si tratta di una modifica necessaria, come già detto in premessa, per rendere effettivo il diritto di difesa anche nella fase che necessariamente precede l'instaurazione della controversia. Il fine è quello di parificare l'accesso alla procedura recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico a quello degli altri istituti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, estendendo, appunto, alla medesima, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti laddove sia, comunque, necessario l'intervento di un avvocato. Con tale intervento si assicura quindi la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche a chi ricorre alla procedura di mediazione o di negoziazione assistita. Va considerato l'obiettivo di garantire mediante l'adeguata consulenza professionale il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti e una serie di ricadute sul piano di una efficiente gestione degli strumenti giurisdizionali che assicurino risoluzioni positive, anche in termini di speditezza delle controversie e di efficace risposta alla crescente e diffusa domanda di giustizia.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Per quanto riguarda la mediazione civile è possibile, con l'ausilio dei dati della *Tabella A*, fornire in via prudenziale, una stima degli oneri medi annui, secondo quanto riepilogato nel prospetto successivo:

Mediazioni civili - Stima degli oneri annui relativi al patrocinio a spese dello Stato							
Anno di riferimento	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite con accordo (30%)	Ipotesi del 50% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria con assistenza difensore	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Patrocinio a spese dello Stato stima del 10%	50% del valore medio del compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere annuo in euro per patrocinio a spese dello Stato per le mediazioni civili obbligatorie
2017	119.724	35.917	17.959	2.520	1.796	1.260	2.262.784
2018	107.154	32.146	16.073	2.520	1.607	1.260	2.025.211
2019	103.698	31.109	15.555	2.520	1.555	1.260	1.959.892
Totale del triennio	330.576	99.173	49.586	2.520	4.959	1.260	6.247.886
Media del triennio	110.192	33.058	16.529	2.520	1.653	1.260	2.082.780

Sulla base del trend di successo relativo agli accordi raggiunti nei processi di mediazione, così come risultante nelle relazioni riportate nei report statistici suddivisi anno per anno riguardanti tale fenomeno, è stato possibile ipotizzare che le mediazioni concluse con un accordo sono in media pari al 30% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite (33.058) e che di quest'ultime la metà siano svolte con l'assistenza di un difensore (16.529).

Pertanto, si può calcolare in via prudenziale che la percentuale delle procedure, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia il 10% della misura di 16.529 suindicata, e quindi pari a 1.653, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 (importo calcolato come riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, della tariffa di euro 2.520,00 prevista per la fascia di valore della controversia ricompresa tra euro 5.200,001 ad euro 26.000,00 presa a riferimento nel caso in esame in quanto rappresenta il valore mediano per le materie oggetto di mediazione obbligatoria). Dalle considerazioni sopraesposte si ricava in via prudenziale che l'onere annuo complessivo derivante da tale proiezione risulta pari a euro 1.041.390 dal 1/07/2022 e a euro 2.082.780, a decorrere dal 2023.

Sempre con il quarto intervento, si prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato riconosciuto alle parti che accedono alla **negoziazione assistita** conclusasi con successo.

Per quanto, invece, concerne la negoziazione assistita obbligatoria, i dati sono stati desunti dal Monitoraggio effettuato per il triennio 2016-2018 relativo alle stesse procedure di cui all'articolo 2 e ss.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

del D.L. 132 del 2014, dal Consiglio Nazionale Forense attraverso l'Osservatorio nazionale permanente per l'esercizio della giurisdizione, come dal seguente schema:

Monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita per il triennio 2016-2018									
Anno di riferimento	risarcimento danni circolazione veicoli e natanti	separazioni	divorzi	pagamento somme	altri contenziosi	modifica condizioni separazione	di cui valore > 50.000	di cui esito negativo del procedimento	Totale accordi conclusi
2016	56	1.600	1.597	679	207	8	115	24	4.147
2017	46	2.488	2.068	817	304	3	157	43	5.726
2018	25	1.385	1.232	418	134	2	47	1	3.196
Totale del triennio	127	5.473	4.897	1.914	645	13	319	68	13.069

Fonte : Consiglio Nazionale Forense - Dati monitoraggio procedure negoziazione assistita ai sensi art. 11 comma 2 d.l. 132/2014

Pertanto, ripetendo, per analogia, il ragionamento effettuato per le procedure di mediazione civile obbligatoria e prendendo in considerazione esclusivamente le materie del "risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti", "pagamento somme" e "altri contenziosi" per le quali è richiesto il requisito della negoziazione assistita a pena d'improcedibilità, è stata qui ipotizzata una media di procedimenti pari a 4356 casi annui, presumendo che la percentuale sia anche in questo caso del 10% del numero medio delle procedure concluse con accordo, cioè pari a 436 casistiche, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 e pari condizioni illustrate precedentemente per le casistiche della mediazione.

L'onere annuo così calcolato, in via prudenziale risulta pari ad euro 549.360, come illustrato nella seguente tabella:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Negoziazione assistita - Stima degli oneri medi annui relativi al patrocinio a spese dello Stato					
Anno di riferimento	Procedure negoziazione assistita - Totale accordi conclusi	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Ipotesi 10% sulla media del triennio per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato	50% del valore medio unitario compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere complessivo per il patrocinio a spese dello Stato per negoziazioni assistite in euro
2016	4.147	2.520	415	1.260	119.700
2017	5.726	2.520	573	1.260	147.420
2018	3.196	2.520	320	1.260	73.080
Totale del triennio	13.069	2.520	1.307	1.260	1.646.820
Media del triennio	4.356	2.520	436	1.260	549.360

L'onere complessivo medio annuo derivante dall'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e delle negoziazioni assistite risulta pari ad euro 1.316.070 per l'anno 2022 e ad euro 2.632.140 a decorrere dall'anno 2023 e ricomprende la stima degli oneri eventuali derivanti dall'ampliamento dei procedimenti in questione previsti dal presente provvedimento, in quanto la stima effettuata poggia sull'ipotesi di un numero di controversie assoggettate alla mediazione e alla negoziazione assistita con assistenza del difensore pari al 50%, che risulta essere un valore idoneo ad assicurare la copertura anche di eventuali incrementi delle predette casistiche, come riportato nel prospetto che segue:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ONERI annui medi in euro		2022	2023	
Stima degli oneri totali per il patrocinio a spese dello Stato relativo alla mediazione e alla negoziazione assistita	2.082.780	549.360	1.316.070	2.632.140

Al riguardo occorre ribadire che le soluzioni stragiudiziali sono connotate dal contingentamento delle attività con riduzione di adempimenti rispetto alla trattazione giudiziale secondo il rito ordinario, pertanto, con gli interventi proposti si realizzano effetti di diminuzione delle prestazioni richieste all'avvocato che dovrà limitare il suo operato in relazione alle più snelle procedure definitive della controversia che evitano inutili dispersioni di risorse umane, strumentali e finanziarie. Si segnala, pertanto, una riduzione della spesa derivante/per gli oneri connessi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di soggetti che avrebbero comunque goduto del beneficio nel caso in cui la lite si fosse dovuta definire con le procedure ordinarie.

Il quinto intervento prevede di riconoscere un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non dovuta dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione a spese dello Stato. Per la quantificazione dell'onere, si stima in via prudenziale che circa il 10% delle procedure di mediazioni svolte con la presenza delle parti, possono essere destinatarie del riconoscimento del credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, calcolato secondo parametri medi di spesa, stabiliti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 180/2011 (tabella allegata).

L'onere complessivo, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame, è quantificato in euro 793.440, a decorrere dal 2023, come riportato nel prospetto che segue:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Stima prudenziale del credito d'imposta per l'organismo di mediazione per importi non corrisposti dalla parte (non abbiente)				
Mediazioni civili	Ipotesi 10% sulle procedure di mediazione con la presenza delle parti	Spesa media per tariffe spettanti agli organismi di mediazione art. 16, comma 4 D.M. 180/2011	Onere medio annuo per credito d'imposta per importi non corrisposti agli organismi di mediazione per ciascuna parte	Onere medio annuo del credito d'imposta per importi non corrisposti agli organismi di mediazione per entrambi le parti
	1.653	240	396.720	793.440

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 60,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Infine, per quanto riguarda la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, si rappresenta che gli oneri inerenti le spese di avvio della procedura e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, restano a carico della procedura e sono versati dalla parte istante all'atto di presentazione della domanda di mediazione e, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si sottolinea l'inserimento della verifica dell'andamento della spesa per le diverse misure previste, con la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto ai limiti di spesa e alle risorse previste a copertura della proposta normativa e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.S. 1662 RIEPILOGO ONERI				
ARTICOLO 1, COMMA 4, lett. a)	2022 dal 1/7/2022	2023	2024	2025
I° intervento - Esenzione imposta di registro	3.040.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
II° intervento - Credito d'imposta per compensi avvocati e mediatori	0	47.602.944	47.602.944	47.602.944
III° intervento - Credito d'imposta per contributo unificato già versato nel processo civile	0	3.425.016	3.425.016	3.425.016
IV° intervento - Patrocinio a spese dello Stato procedimenti mediazione e negoziazione assistita	1.316.070	2.632.140	2.632.140	2.632.140
V° intervento - Credito d'imposta per organismi di mediazione	0	793.440	793.440	793.440
TOTALE PARZIALE	4.356.070	60.533.540	60.533.540	60.533.540

COPERTURA FINANZIARIA				
	2022 dal 1/7/2022	2023	2024	2025
COPERTURA ONERI articolo 1, comma 4, lettera a)				
TABELLA A - FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE -MINISTERO GIUSTIZIA - TRIENNIO 2021-2023	0	30.533.540	30.533.540	30.533.540
RIDUZIONE FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA ART. 10, C.5, D.L. N. 282/2004	4.356.070	15.000.000	15.000.000	15.000.000
RIDUZIONE FONDO ESIGENZE INDIFFERIBILI DI CUI ART. 1, COMMA 200, LEGGE 190/2014	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	4.356.070	60.533.540	45.533.540	45.533.540

(Em. 2.9 T2). Con le previsioni contenute nella *lettera b)* s'intende operare un intervento di armonizzazione di tutta la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge, ad eccezione dell'arbitrato, in un unico corpo normativo (TUSC), all'esito del monitoraggio effettuato sull'applicazione della mediazione obbligatoria.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Trattasi di una disposizione di carattere ordinamentale, finalizzata a fornire elementi per la più efficace applicazione delle disposizioni in materia. Pertanto, si evidenzia l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

(Em. 2.78). Con la soppressione della lettera b) dell'originario testo del presente disegno di legge, è stato eliminato il principio di delega che prevedeva di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica. Si ritiene che considerato che nella maggior parte dei casi, è necessario accompagnare la domanda in questione con una richiesta di accertamento tecnico il relativo principio di delega si ritiene privo di reale impatto.

Tale intervento ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

(Em. 2.79) Con le previsioni contenute nella *lettera c)* del citato comma 1, del presente articolo, si prevede di estendere il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, con la revisione del comma 1-*bis* dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 e con la previsione di un monitoraggio dei risultati di tali mediazioni dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizioni di procedibilità. Si segnala la previsione diretta ad affiancare la presenza del difensore alle parti anche quando il tentativo di conciliazione esperito tramite la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **La disposizione ricalca quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 28/2010, che in tema di accesso alle procedure di mediazione prevede l'esperibilità del tentativo attraverso la necessaria assistenza del difensore. Pertanto, si tratta di continuare la procedura di mediazione sul solco di una norma vigente di cui è stata comprovata l'efficacia.** Questo, già dal primo incontro dinanzi al mediatore, sebbene lo stesso tentativo non abbia l'esito positivo atteso. La presenza dei difensori lascia presumere una maggiore possibilità di conclusione dell'accordo e permette la soddisfazione della condizione necessaria al prosieguo della causa a livello giudiziale. La circostanza del mancato accordo, tuttavia, non preclude la possibilità che siano concessi provvedimenti cautelari e/o urgenti né è ostativa alla trascrizione della domanda giudiziale. **La norma, estendendo i casi in cui l'accesso alla mediazione costituisce condizioni di procedibilità ad alcune fattispecie peculiari, ha carattere procedurale; non si ritiene che la previsione comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica, rispetto all'onere incrementale come precedentemente stimato per l'incentivazione della mediazione.** Resta, peraltro, fermo che – in caso di scostamento degli oneri rispetto a quanto stimato, come rilevato in sede del monitoraggio previsto, si attiverà la clausola di copertura mediante corrispondente aumento del contributo unificato. (SubEm.2.79/21 testo 2).





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

(sempre EM 2.79)

Nell'ottica di incoraggiare la mediazione, quale strumento deflattivo del contenzioso, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto, vengono inserite una serie di previsioni normative *dalla d) alla o)* volte a: *incentivare* l'effettiva partecipazione delle parti e delle pubbliche amministrazioni alla procedura di mediazione, quest'ultime con esonero della responsabilità contabile; *legittimare* ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione l'amministratore di condominio, disponendo che l'accordo di conciliazione/proposta del mediatore inserito nel verbale sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea secondo la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma c.c.; *valorizzare*, anche in chiave di generale efficienza del sistema di tutela con importanti effetti accelerativi per la definizione della controversia, che la relazione redatta dall'esperto nominato da parte del mediatore con il consenso delle parti della procedura di mediazione, possa essere prodotta nell'eventuale giudizio, perché il giudice possa liberamente valutarla; *prevedere* principi di delega per la revisione della disciplina sulla formazione di base e sul necessario aggiornamento dei mediatori, per una migliore specializzazione professionale, mediante un aumento della durata del percorso formativo e la scelta di criteri più idonei per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; *reformare e razionalizzare* i criteri di valutazione di idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione; *incentivare* la mediazione demandata dal giudice di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Dlgs.28/2010 attraverso la stretta collaborazione fra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali e di categoria sul territorio.

(SubEm.2.79/13 testo 2). Si evidenzia il contenuto della *lettera g)* che qualifica la responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che intervengono nelle procedure di conciliazione del procedimento di mediazione e che, pertanto, sono legittimati a concludere gli accordi. Tale responsabilità è loro ascrivibile non solo a titolo di "dolo", ma anche di "colpa grave", intesa come negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. *La disposizione ha natura precettivo-interpretativa e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

(SubEm.2.79/15) Con la previsione inserita alla *lettera l)* si propone di estendere i contenuti della formazione per l'accesso all'attività di mediatore, richiedendo anche una formazione basata sull'esperienza pratica dei laboratori su casi concreti oltre ad una modifica in realzione al mantenimento dei requisiti in materia di tirocini obbligatori senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

(SubEm.2.79/24 e 2.74 testo 2) La disposizione inserita nella *lettera o*) chiarisce il rapporto di collaborazione tra le Università (che hanno una loro propria autonomia) e gli Uffici giudiziari od altri operatori del settore al fine di incentivare e valorizzare la mediazione demandata dal giudice.

La norma, nella sua valenza interpretativa, ha carattere ordinamentale e non produce effetti negativi per la finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla formazione nel primo caso saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre nel secondo caso, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari.

Si specifica, inoltre, che i percorsi formativi istituiti in materia di mediazione saranno inseriti nella riprogrammazione dei piani didattici già formulati dalla Scuola superiore della magistratura per fronteggiare gli ulteriori fabbisogni formativi emersi dall'intensificarsi dell'attività di mediazione prospettata.

Al riguardo, nel segnalare che la presente proposta ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la formazione specifica dei magistrati verrà garantita dalla Scuola superiore della magistratura che è proposta sia alla formazione iniziale che all'aggiornamento di tali figure professionali, anche in materie specifiche come quella della mediazione. Pertanto, agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia - Missione 6- programma 1.2- Giustizia civile e penale- CdR Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Funzionamento della Scuola Superiore della magistratura", capitolo 1478 che reca uno stanziamento pari a euro 13.335.928 per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023.

(Em. 2.62 T2). Si stabilisce, inoltre, *alla lettera p*, che lo svolgimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita, stante l'accordo delle parti, possa avvenire con modalità telematiche e anche gli incontri possono svolgersi con collegamento da remoto, *assicurando che gli adempimenti connessi a tali attività graveranno sulle parti coinvolte nella procedura di mediazione o negoziazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Si evidenzia che gli interventi sopraindicati hanno natura ordinamentale, e sono tesi alla valorizzazione della procedura di mediazione in chiave sia deflattiva del contenzioso sia di miglioramento della qualità rispetto alla soddisfazione del cittadino e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

oneri a carico della finanza, considerando, inoltre, che le spese per le procedure di mediazione sono a carico delle parti che accedono all'istituto di composizione stragiudiziale della controversia e che gli eventuali oneri relativi alla processo di formazione dei mediatori restano a carico degli stessi mediatori o degli organismi di mediazione riconosciuti.

Peraltro, i casi qui considerati sono stati già ricompresi nelle stime prudenziali relative agli incrementi degli incentivi fiscali delle mediazioni effettuate con le proposte emendative in esame, per i quali sono stati evidenziati gli impatti in termini di minor gettito nelle proposte emendative illustrate precedentemente.

Si segnala, tuttavia, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.

La soppressione della previsione contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo originario, è volta a far ricomprendere la materia della circolazione stradale fra quelle per le quali è obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita.

Tale intervento ha natura procedurale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

(SUBEm. 2.80/5T2). Si segnala il contenuto della disposizione della lettera q) diretto a prevedere che nelle controversie in materia di lavoro di cui all'articolo 409 c.p.c. e, fermi i principi stabiliti dall'articolo 412-ter c.p.c. riguardo alle altre procedure di conciliazione ed arbitrato previste dai contratti collettivi, ciascuna parte possa essere affiancata, nel corso della negoziazione assistita, dalla presenza di un difensore, nonché da quella di un consulente del lavoro, se lo ritengono necessario, senza che costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presenza dei difensori e di un esperto in materia laburistica lascia presumere una maggiore possibilità di conclusione dell'accordo e permette la soddisfazione della condizione necessaria al prosieguo della causa a livello giudiziale. Si evidenzia, infatti, che tale modifica, essendo finalizzata ad estendere lo strumento della negoziazione assistita anche alle controversie individuali, vertenti in materia di lavoro disciplinate dall'articolo 409 c.p.c., - senza che ciò costituisca condizione di procedibilità - assicura all'accordo il regime di stabilità protetta previsto dall'articolo 2113 c.c. e fermo restando quanto disposto dall'articolo 402-ter, realizzando





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

l'obiettivo di deflazionare i carichi di lavoro connessi all'attività giurisdizionale e accelerare la conclusione dell'iter procedurale, con recupero dell'efficienza del sistema giustizia.

Si deve, ad ogni modo, rappresentare che i dati relativi al contenzioso ordinario individuale in materia di lavoro risultano essere in continuo decremento dal 2012 sino ad oggi, grazie ai numerosi interventi legislativi che in questi ultimi anni hanno cercato di tutelare le posizioni dei lavoratori subordinati, mentre la risoluzione stragiudiziale delle controversie lavoristiche non ha ricevuto assenso, attestandosi su un range medio tra il 2-4% del totale delle casistiche **(ricomprensenti la conciliazione, l'arbitrato e la negoziazione assistita)**.

Giova, inoltre, evidenziare che la disposizione che si sta trattando, contenendo un bilanciamento tra la previsione di esclusione dal ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita in materia di circolazione stradale (lettera c) e la possibilità di applicare alle controversie laburistiche di cui all'articolo 409 c.p.c. l'istituto della medesima negoziazione, attua una compensazione anche sotto il profilo finanziario, neutralizzando l'eventuale onere da sostenere riguardo al patrocinio a spese dello Stato.

Si segnala, inoltre, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica."

Quanto le spese relative alla presenza dei consulenti graveranno sulle parti interessate che sopporteranno i costi secondo un progetto di ripartizione valevole per entrambi, ai fini della migliore realizzazione dell'accordo.

Si analizza, di seguito, l'impatto finanziario degli interventi previsti dalla *lettera t)* del comma 4 del presente articolo.

(EM. 2.81) Con le disposizioni inserite nel *numero 3)* si intende realizzare uno snellimento delle procedure con recupero dell'efficienza del sistema giustizia, mediante l'utilizzo nell'eventuale giudizio di merito, delle prove già raccolte nel corso della procedura di negoziazione assistita, evitando così di duplicare l'attività istruttoria. *Si evidenzia il carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

(SUBEM. 2.81/3 e 2.81/5 testo 2). L'ulteriore previsione inserita nel *numero 4)* è diretta ad anticipare gli accordi conciliativi al fine di scongiurare quanto più possibile il ricorso ad un'azione giudiziaria. Pertanto, come previsto nel testo originario del disegno di legge, si evidenzia la possibilità concessa a tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, di espletare, nel rispetto del principio del





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

contraddittorio, l'attività di c.d. "istruzione stragiudiziale", la quale consiste in una serie di attività prodromiche allo svolgimento di un eventuale processo e, che in esso potranno essere utilizzate, con evidente celerità e snellimento della futura fase dibattimentale, nella quale la prova risulterà essere già preconstituita. A tale riguardo, si citano: l'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia; la richiesta rivolta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di conseguire una confessione stragiudiziale, la verità di fatti ad essa sfavorevoli, nonché favorevoli alla parte richiedente ovvero di ottenere informazioni dalla pubblica amministrazione sul contenuto di atti e provvedimenti.

Con gli interventi normativi qui previsto, si intende, pertanto, perseguire la finalità di agevolare l'accertamento dei fatti prima dell'inizio del processo, al fine di consentire alle parti di valutare se affrontare o meno un giudizio di cui non è dato conoscere l'esito, cercando di incoraggiare soluzioni transattive che realizzino risparmi di spesa in quanto non si proseguirà nell'azione giudiziaria, eliminando i tempi e le spese più ingenti delle liti processuali. In caso contrario, si conseguiranno, comunque, delle contrazioni dei tempi processuali e una riduzione di spesa per attività di indagini già espletate i cui esiti sono solamente da acquisire agli atti di causa.

Per le motivazioni appena esposte e fermo restando la responsabilità - anche disciplinare - per abusi connessi ad adempimenti istruttori, l'intervento normativo di cui al presente provvedimento prevede che agli avvocati, a seguito dell'attività da loro espletata preventivamente alla fase giudiziaria vera e propria, sia riconosciuto in relazione all'attività stessa, un compenso maggiorato, in misura non inferiore al venti e non più al trenta per cento come stabilito nel disegno originario.

Si rappresenta, ad ogni modo, che poiché il processo civile è improntato al principio d'iniziativa privata, criterio cui sono ispirate anche le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, il compenso degli avvocati, ancorché maggiorato, graverà sulle parti interessate dalla procedura di negoziazione, che saranno disposte ad assumersi tale onere aggiuntivo al fine di evitare la fase vera e propria del giudizio, che potrebbe comportare maggiori spese e tempi più lunghi di definizione della lite intrapresa.

Con riferimento alle spese per gratuito patrocinio si garantisce l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame, in quanto l'introduzione della maggiorazione del compenso previsto non incide su tale istituto la cui disciplina è dettata dal T.U. Spese di giustizia DPR 115/2002. Per quanto riguarda, invece, la concessione del credito d'imposta entro il limite di 600 euro parametrato al compenso del legale incaricato nel caso delle controversie nell'ambito della negoziazione assistita, rientra nelle casistiche soggette alla disciplina vigente in materia.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

(EM. 2.76 T2+2.82 prima parte) Con la *lettera u*) si introducono ulteriori criteri di delega che favoriscono e potenziano lo strumento della negoziazione assistita, in materia di diritto di famiglia.

La novità principale in questo ambito, consiste nel prevedere espressamente che per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, **casistica che attualmente si verifica in ambito giudiziario e che viene parimenti traslata anche per quanto concerne le procedure stragiudiziali per consentire la completa definizione delle problematiche di natura personale e di natura patrimoniale concernente gli accordi di separazione e di divorzio, come anche accade per le previsioni contenute all'articolo 5, comma 8 della legge 898/1970 riguardo alla previsione di congruità demandata dal giudice agli avvocati. Le disposizioni, pertanto, hanno carattere procedurale ed estendono l'applicabilità di principi e statuizioni già presenti nei procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria alle procedure stragiudiziali in esame al fine di garantire uguale diritti alle parti che optano per queste soluzioni compositive**

Si rappresenta, comunque, che secondo un principio generale, i patti in esame non devono pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi di buona fede, di cui è sempre assicurata la tutela.

Si tratta di disposizione di natura ordinamentale e procedurale con finalità di semplificazione delle procedure che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, restando l'ulteriore corso degli accordi ivi previsti rimesso, secondo i casi, alla stipulazione di atto pubblico o scrittura privata, nonché all'applicazione delle opportune o necessarie forme di trascrizione ed iscrizione secondo gli ordinari principi civilistici e nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

Per quanto, poi, concerne la conservazione degli accordi da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati ed il rilascio di copia autentica da parte dei medesimi, si rappresenta che già attualmente, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, tali organismi conservano in apposita banca dati gli accordi di negoziazione assistita raggiunti dagli avvocati, rilasciando copia autentica dei medesimi a chi ne faccia richiesta e ne abbia interesse ad esibirli in altre controversie.

La norma ha natura ordinamentale in quanto equipara la disciplina vigente, estendendola anche agli accordi raggiunti in sede di separazione e di divorzio, senza alcun effetto negativo a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di conservazione e manutenzione della banca dati rimangono a carico dei citati Consigli dell'ordine così come gli adempimenti connessi al rilascio di copia autentica degli atti.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il *comma 5*, contiene i principi inerenti la revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica.

Nell'obiettivo dell'efficientamento del procedimento, dello snellimento delle procedure e del contingentamento dei tempi la legge delega ha previsto nell'intento di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo (*lettera a*) di rideterminare *in toto* i termini di presentazione delle pretese di parte (sia dell'attore/ricorrente che del convenuto nonché gli interventi di terzi nel giudizio) e la scansione delle varie fasi del processo a pena di decadenza dei diritti petiti. Tuttavia, resta confermato il potere del giudice di procrastinare i tempi processuali a salvaguardia del principio del contraddittorio e a tutela del principio della regolare costituzione degli elementi probatori su cui fondare la decisione della causa.

(SUB EN 3.41/12 T2 riform. ultima griglia UL). In particolare si evidenzia che il presente *comma 5*, è teso a rimodulare la fase introduttiva del giudizio con la finalità di valorizzare gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti per definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova che il *thema decidendum*. In particolare, sono rivisti il contenuto e l'oggetto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, che devono contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico, nonché la esposizione sempre chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell'azione (*lettera b*); l'indicazione, da parte dell'attore sin dall'atto di citazione dei mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione (*lettera c*), nonché prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale e che la parte nel caso sussistano i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (*lettera d*); il convenuto deve proporre nella comparsa già alla prima udienza tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti a fondamento dei presupposti dell'atto di citazione all'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende valersi, compresi i documenti che offre in comunicazione (*lettera e*).

Si prevede, inoltre, alla *lettera f*) che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza, può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali; Infine, si prevede che in un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto possa precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Le successive modifiche inserite nella *lettera g*) intervengono per determinare i termini per le memorie sopra indicate e in modo da permettere uno svolgimento celere della fase di trattazione della causa, garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-*bis* e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile.

In analoga direzione si pongono le previsioni inserite con la *lettera h*) che prevedono l'adeguamento della disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g) già illustrati.

Con l'introduzione della disposizioni contenute nella *lettera i*) si stabilisce di prevedere che nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile (numero 1), nonché che il giudice possa decidere sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni (numero 2).

(EM. 3.41) All'udienza per la decisione il giudice può riservarsi e depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, come detto sopra se si tratta di giudice monocratico, ovvero nei successivi sessanta giorni se si tratta di giudice collegiale (*lettera l*).

Di particolare significato è la modifica proposta alla *lettera m*, relativa alla possibilità del giudice di formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione - contrariamente a quanto accade attualmente dove il tentativo si ferma alla chiusura della fase istruttoria - proprio per incentivare quanto più possibile lo spirito di una composizione *in limine litis*, così da deflazionare il più possibile l'attività giurisdizionale e alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio. Stessa finalità ha l'introduzione del c.d. "procedimento semplificato di cognizione" che è applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi, l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa. Tale rito semplificato rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti, ma ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza (*lettera n*).

Inoltre, per rendere ancora più spedita la decisione riguardo a diritti disponibili, è previsto anche che il giudice possa pronunciare un provvedimento di natura cautelare, sommario e **provvisorio** (ordinanza), esecutivo della domanda proposta dall'istante, qualora le ragioni del convenuto siano manifestamente





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

infondate (SUB EM. 3.41/18 T2). L'ordinanza così pronunciata è soggetta a reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. ma non acquista efficacia di giudicato né può essere prodotta in altri giudizi (*lettera o*). Infine, proprio per eliminare *ab origine* richieste pretestuose ed evitare il prosieguo dell'attività giudiziaria, con risparmio di tempi e di adempimenti processuali nonché l'impiego di risorse umane e strumentali, già all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il giudice può pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta dall'attore quando la stessa sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione previsti al comma 3, nn. 3) e 4) dell'articolo 163 c.p.c. Come detto per il rigetto della risposta del convenuto, anche in tal caso l'ordinanza può essere reclamata ai sensi dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c. e non ha valore di giudicato né può essere prodotta in altri procedimenti (*lettera p*).

(SUB. EM. 3.41/9 T2). Si prevede, inoltre, di estendere l'applicabilità del regime di convalida per scadenza del contratto di locazione o di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda (*lettera r*). Si tratta di norma di natura procedurale che ha come finalità quella di definire in maniera accelerata alcuni procedimenti anche senza la presenza del contraddittorio tra le parti. Pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con la *lettera s*) del citato comma 5 dell'articolo in esame, si definiscono i rapporti tra collegio e giudice monocratico per i casi di connessione e per l'eventuale trasferimento della controversia dinanzi al tribunale in composizione collegiale qualora il giudice monocratico rilevi la propria incompetenza nonché la procedura inversa nei casi in cui invece sia quest'ultimo a dover deferire la causa al tribunale in composizione collegiale.

Si segnala che, qualora la causa debba essere decisa dal tribunale in composizione collegiale l'ordinanza di remissione emessa dal giudice monocratico, deve essere comunicata alle parti, che entro dieci giorni dalla comunicazione, possono chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, evitando la precisazione delle conclusioni e che l'assegnazione di ulteriori termini alle parti per il deposito di atti difensivi.

(EM. 3.42). Infine, alla *lettera t*) si prevede di modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

Le disposizioni inserite nel comma 5 in esame contengono positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi istruttori e decisionali e sono tese a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose. Si rappresenta, in via generale, il carattere ordinamentale e precettivo delle norme contenute e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che alle attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con il *comma 6* del presente articolo vengono fissati i criteri per la revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale con l'intento di **razionalizzare e semplificare** le procedure anche nel procedimento collegiale.

Vi sono, in particolare, i seguenti significativi punti: a) la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; b) l'introduzione di un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica. (Em. 4.1 – testo 2 nonché 4.6). La soppressione delle lettere b) e d) dell'articolo 4 del testo originario è da ritenersi coerente con quanto indicato nel *comma 5* dell'articolo in esame, contenente la previsione di un rito unico semplificato per il primo grado, abrogando il rito sommario di cognizione, il quale, invece, viene mantenuto insieme al rito ordinario di cognizione, seppure con le modifiche ed integrazioni del caso.

Il comma in esame è di carattere ordinamentale ed è volto a conservare l'attuale disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno continuare ad essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con le disposizioni inserite nel *comma 7* dell'articolo in esame si interviene nel processo davanti al giudice di pace, con l'intento di modularlo sullo schema del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

(Sub-Em. 5.12/5). In particolare, l'intervento contenuto nella *lettera b)* è diretto ad escludere dall'ambito di applicazione della delega l'ampliamento della competenza del giudice di pace il diritto tavolare, che è soggetta a specifica disciplina per i territori ove vige il sistema in questione per le specifiche esigenze di quelle zone dove sono vigenti le banche dati del Libro Fondiario, il motivo per cui la predisposizione dell'istanza tavolare e dei documenti necessari a corredo della stessa, l'esame del decreto tavolare, fino all'eventuale deposito del reclamo tavolare e/o del ricorso alla Corte d'Appello sono sottoposti a normativa speciale *La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch'essa in discussione in sede parlamentare volta anche a promuovere la cultura della ricomposizione concordata dei conflitti, ha l'obiettivo di favorire la più efficace ripartizione della trattazione degli affari tra giudice di pace e giudice del tribunale in composizione monocratica. La ridistribuzione delle competenze, peraltro già dettata con la c.d. "Riforma Orlando, la cui entrata in vigore è prevista per il 31 ottobre 2025, è funzionale all'efficacia del procedimento civile ed alla durata del medesimo, atteso che i giudici togati, in qualità di giudici del tribunale monocratico, saranno chiamati a decidere su questioni demandate al collegio. La ripartizione delle materie consentirà un'equa e ragionata distribuzione dei procedimenti, con coinvolgimento del tribunale in*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

composizione collegiale solamente per le questioni più rilevanti e complesse ed impiego del personale di magistratura su scala più estesa, così da consentire un notevole abbattimento dell'arretrato ed una celere definizione delle pendenze in tempi ragionevoli. Sotto il profilo finanziario, la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte alla UdV 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Azione: "Magistratura onoraria" sul capitolo, 1362, p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici di pace aggregati, giudici onorari di Tribunale e Vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" che reca uno stanziamento pari ad euro 199.449.725 per ciascun anno del triennio 2021-2023, segnalando che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter della legge 12 novembre 1991, n. 374, gli stessi giudici di pace sono soggetti al compenso massimo di euro 72.000 lordi annui e, pertanto, eventuali ulteriori attività rientrano nel limite previsto dal predetto tetto.

(Em. 6.20 e 6.2- testo 2). Il **comma 8** attiene al giudizio di appello sul quale la presente riforma interviene, nel solco degli interventi operati di recente con i quali in particolare si è previsto un aggravamento degli oneri per l'appellante al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose.

Si interviene sulle disposizioni concernenti il giudizio di appello, modificando la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all'esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate.

(Sub-Em. 6.20/7 T. 2). Per entrare nella specificità delle disposizioni disegnate, si rappresenta che si intende rendere più chiara, sintetica e specifica l'esposizione delle indicazioni previste a pena d'inammissibilità negli atti introduttivi dell'appello così come disciplinati dagli articoli 342 e 434 c.p.c. c, con la soppressione della lettera n) dell'articolo 6 del testo originario, rendere più trasparente l'applicazione dei principi connessi al dovere di chiarezza, sinteticità e specificità degli atti di parte.

In particolare, con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza, si prevede, oltre alle disposizioni che impongono di formulare i motivi di appello secondo i principi di sinteticità e chiarezza, il ripristino della figura del consigliere istruttore, giudice deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, ed al quale, pertanto, sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Allo stesso consigliere istruttore, inoltre, viene attribuito un ruolo fondamentale anche durante la fase decisoria in quanto può decidere l'eliminazione





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

delle udienze di comparizione non necessarie ed assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e fissare immediatamente l'udienza davanti a sé per la rimessione della decisione con riserva di riferire al collegio.

(Sub.Em 6.20/3 t.2). Si segnalano, in particolare, gli interventi diretti ad introdurre *le lettere g) e h)*.

La prima dispone, infatti, che nell'ambito dei procedimenti di correzione delle sentenze e delle ordinanze secondo quanto previsto dall'articolo 287 c.p.c. "*Casi di correzione*", le parti possono richiedere congiuntamente di non presenziare all'udienza mediante istanza da presentare almeno cinque giorni prima della stessa già fissata e nel caso la richiesta non fosse congiunta prevedere che il giudice abbia la facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissare però apposita udienza. La presente disposizione permette di razionalizzare il procedimento di correzione delle sentenze o ordinanze, accelerando così i tempi di definizione dello stesso, con una risposta diretta a soddisfare la volontà delle parti.

Il secondo inserimento mira ad apportare alcune modifiche all'articolo 288 c.p.c. "Procedimento di correzione", introducendo la possibilità di ricorrere a tale procedimento anche nel caso di contestazione della quantificazione delle spese giudiziali effettuata dal giudice liquidate con provvedimento già passato in giudicato, tenendo presente che tale facoltà risulta esperibile solo fino alla decorrenza di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. La norma è diretta a disincentivare il sistema delle impugnazioni attraverso il ricorso a tale strumento nelle sole ipotesi sopra evidenziate.

La disposizione in esame è finalizzata a permettere un più razionale utilizzo della procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, in quanto tale procedura consente di eliminare vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale, ma come documento, facilitando al giudice tale compito con un procedimento più celere e snello, con una soddisfazione più immediata degli interessi delle parti e infine, adottando la stessa procedura di correzione anche per la determinazione delle spese giudiziali effettuata dallo stesso giudice.

Le norme hanno carattere procedurale e non sono in grado di determinare oneri per la finanza pubblica, attesi gli effetti positivi in termini di riduzione del contenzioso e in termini di riduzione delle tempistiche processuali.

(Sub.em. 6.20/2 t. 2). Con la *lettera l)* si precisa in modo più chiaro il ruolo e i poteri del collegio, con due indicazioni puntuali relative la prima, al fatto che l'udienza di discussione della causa si svolge davanti al collegio, cui sono conferiti i poteri di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa davanti al consigliere istruttore e la seconda di prevedere, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova. *La norma ha natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si segnala che il comma in esame che interviene in materia di giudizio di appello contiene positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi decisionali ed è tesa a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose, mentre sotto il profilo finanziario, si segnala il positivo effetto derivante dal coinvolgimento di un'unica risorsa umana, quella del consigliere istruttore per il disbrigo di molti adempimenti attualmente devoluti all'intero collegio, circostanza che consente agli altri magistrati di occuparsi di altre controversie e di deflazionare i ruoli e i carichi di lavoro.

In via generale, con riferimento alle modifiche introdotte, si rappresenta il carattere ordinamentale e precettivo delle disposizioni contenute e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che alle attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, con riferimento alle istanze pretestuose di cui si è detto sopra, dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, con ordinanza non impugnabile, la previsione (lettera f), numero 3) secondo la quale il giudice può condannare la parte che le ha proposte al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000 in favore della cassa delle ammende. Al riguardo, si evidenzia l'impatto positivo derivante da un nuovo gettito d'entrata sebbene allo stato, non quantificabile.

(Em. 6.0.2)

Con il **comma 9** si prevede di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.

Si ricorda il **principio cardine** che ispira le modifiche al testo della riforma in esame: i motivi dell'atto introduttivo di ogni grado di giudizio - in tal caso il ricorso per cassazione - devono essere chiaramente e sinteticamente esposti in maniera specifica (*lettera a*).

Si prevede, inoltre, di **unificare i riti camerali** mantenendo la disciplina di cui all'articolo 380-bis.1 c.p.c. con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata (*lettera b*), mediante la soppressione della sezione di cui all'articolo 376 c.p.c. e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici. Novità importante è poi **l'introduzione di un procedimento accelerato** (con la possibilità di non fissare l'udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza; infatti, un giudice della Corte funge da filtro e propone la definizione del ricorso con l'indicazione dei possibili esiti sopra richiamati con avviso comunicato agli avvocati delle parti (*lettera e*). Nel caso in cui nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza in camera di consiglio entro venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si ritiene "rinunciato" e il giudice pronuncia decreto di estinzione del giudizio e liquida le spese processuali. Si





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

segnala in proposito il beneficio per il quale la parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione dell'udienza "de qua" è esonerato dal versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, dovuto a titolo sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 quater del T.U. 115/2002 (punto 3 della citata lettera e).

Sulla base dei dati ricavabili dall'Annuario statistico 2020 predisposto dall'ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, è possibile effettuare in via prudenziale una stima degli effetti prodotti dalla disposizione in esame relativamente al punto 3 della lettera e), selezionando dalla tabella "Serie storica dei ricorsi definiti con pubblicazione del provvedimento classificati con esito" le sole voci relative agli esiti di rigetto, inammissibilità e altre decisioni - nel triennio 2017-2019 - prevedendo di utilizzare il valore del contributo unificato relativo ai processi civili di valore indeterminabile pari a euro 518 e di prevedere destinatari della disposizione circa il 5% della media dei ricorsi rilevati.

Viste le premesse metodologiche, l'onere è quantificato, in via prudenziale, in euro 586.894 dal 1°/7/2022 e di euro 1.173.788 a decorrere dal 2023, come rappresentato nel prospetto che segue:

ARTICOLO 1, COMMA 9, lettera e), num. 3								
Ricorsi definiti per esito	2017	2018	2019	Totale 2017-2019	Media triennio 2017-2019	Ipotesi 5% dei ricorsi medi	Versamento ulteriore importo da versare ai sensi art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002	Minor gettito per assenza di versamento ai sensi art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Rigetto	12.979	13.758	13.567	40.304				
Inammissibilità	4.826	5.381	6.179	16.386	22.656	1.133	1.036	1.173.788
Altre decisioni	2.423	6.179	2.680	11.282				
Totale	20.228	25.318	22.423	67.969				

Fonte: Corte suprema di Cassazione - Ufficio Statistica

Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica inserito nella *lettera f)* del citato comma 8 dell'articolo in esame. Si prevede che la Corte vi ricorra nei casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare. Si prevede inoltre, quanto all'udienza di discussione, che il relatore riferisca i fatti sinteticamente, che il presidente o il relatore





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

indichino, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione, e che il presidente possa fissare, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento della discussione.

Una importante novità è rappresentata dal contenuto della *lettera g)* che prevede l'esercizio da parte del giudice di merito del potere di *rinvio pregiudiziale* alla Corte di Cassazione per la definizione di questioni di diritto e di particolare importanza, qualora ricorrano specifici requisiti dettati dalla norma. In tal caso, il giudizio di merito verrà sospeso, in attesa della pronuncia della Suprema Corte. Tuttavia, si precisa che non si tratta di un mezzo di impugnazione e che è previsto un "filtro" affidato al Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale potrà, qualora appaiano insussistenti i presupposti indicati, dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente. Il principio espresso dalla Corte, oltre ad avere efficacia vincolante nel caso trattato, sarà espressione di un principio di diritto anche per fattispecie analoghe, con evidenti effetti deflattivi legati al sorgere ed al protrarsi di contenziosi dovuti alla mancanza di una chiara regola ermeneutica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al numero 3) della lettera e) del presente articolo, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si precisa, infine, che ad eccezione del numero 3 della lettera e) del comma 9 dell'articolo in esame, l'intervento normativo, avendo natura ordinamentale e procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Sub.Em. 6.0.2/6)

Con il *comma 10* del presente articolo si intende realizzare l'intervento auspicato con la pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 123 del 2017) che disciplini il sistematico coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale, permettendo di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con quello di difesa dei terzi di buona fede.

Al riguardo, l'intervento si rende necessario per conformarsi alle disposizioni della Convenzione EDU che impone agli Stati contraenti di «conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte». In quest'ottica, pertanto, è necessario che, qualora non già previsti negli ordinamenti interni, si debbano adottare delle misure per porre rimedio alle violazioni accertate dalla Corte europea, cessando il comportamento dannoso e rimuovendo le conseguenze riconducibili alla lesione (*restitutio in integrum*).





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In particolare, si rappresenta che l'obiettivo della presente disposizione è l'adeguamento al quadro unionale esistente in materia, prevedendo un criterio di delega che consentendo la riapertura del processo civile o amministrativo introduca un nuovo caso di revocazione della sentenza civile passata in giudicato (*lettera a*) evitando comunque la duplicazione dei ritorsi, disciplinando altresì l'ambito di applicazione (limitandolo ai soli casi in cui non vi è spazio per una misura risarcitoria), i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione e la relativa decorrenza (*lettera d*).

Si segnalano, inoltre, le previsioni contenute rispettivamente nella *lettera b*), secondo le quali sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito del procedimento per revocazione in esame; e nella *lettera c*) che stabilisce che la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetta alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero.

Da ultimo, con la *lettera f*) viene inserito un criterio di delega di carattere generale che consenta gli opportuni adattamenti dell'ordinamento interno resi necessari dalle introducende disposizioni.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale, ed è volta a superare la riscontrata assenza evidenziata dalla Corte Costituzionale di norme procedurali che consentano la riapertura dei processi civili nel caso in cui si renda necessario uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, si segnala l'ulteriore effetto di evitare procedure di infrazione a carico dello Stato per mancata attuazione di prescrizioni dell'organo internazionale, con aggravio di procedure e con inflizione di sanzioni connesse alle violazioni riscontrate.

Per gli enunciati motivi, pertanto, si rappresenta che il comma 10 in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che ai relativi adempimenti di natura istituzionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(EM. - 7.1)

La disposizione contenuta nel *comma 11* è diretta ad integrare i principi di delega con l'obiettivo di semplificare il vigente sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla quantificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo all'applicazione del regime introdotto dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l'opportuna disciplina transitoria.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si segnala che la norma, stante la natura ordinamentale, non comporta riflessi di natura finanziaria e realizza, in coerenza con l'impianto della riforma in esame, l'efficientamento del sistema delle impugnazioni concretizzato anche in ambito lavorativo con lo snellimento delle procedure. Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Em. 8.34)

Il *comma 12* dell'articolo in esame declina i principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione immobiliare.

In primis si segnala l'intervento di cui alla *lettera a)*, con la quale si prevede che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

La possibilità di avviare il processo di esecuzione mediante copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo determina effetti positivi sull'iter processuale sia perché conferisce una spinta di accelerazione alla procedura sia perché, snellendo le attività burocratiche, consente di eliminare adempimenti superflui per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai o per i conservatori degli archivi notarili e anche per i legali che sono, quindi, esonerati dall'incombenza di dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, potendo estrarre copia dei provvedimenti giudiziari dal fascicolo elettronico del processo civile telematico attestandone la conformità ai rispettivi originali.

Sempre in linea con l'intento di snellire le attività procedurali e velocizzare l'attività di esecuzione deve inquadarsi l'intervento relativo alla *lettera b)* che in sostanza è diretto a riformare la disciplina del termine di efficacia del precetto nell'ipotesi in cui il creditore presenti l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che consente al creditore di accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Poiché si tratta di attività delicate e a volte anche complesse è necessario preservare l'efficacia dell'atto di precetto al fine di evitare ulteriori adempimenti (rinnovazione del precetto, notifiche e quant'altro) che rallentano considerevolmente la procedura esecutiva, moltiplicando le incombenze anche degli uffici giudiziari e





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

avvantaggiando in tal senso debitori abbastanza scaltri che nel frattempo possono evitare la procedura spogliandosi anche fraudolentemente dei beni di loro proprietà. Con la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto invece il creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, può predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per richiedere l'autorizzazione ad accedere alle informazioni di cui al secondo comma dell'art. 492 *bis* c.p.c.

L'istanza deve essere depositata telematicamente, avanti al Tribunale del circondario ove il debitore risiede. Una volta concessa l'autorizzazione, il creditore può formulare la richiesta di accesso ai dati del debitore direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite comunicazione P.E.C., allegando le copie conformi all'originale del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del decreto di autorizzazione emesso dal Tribunale.

L'Agenzia delle Entrate, una volta terminate le operazioni, invia un avviso al creditore, chiedendogli il versamento, mediante F24, di un importo a titolo di tributo speciale per le attività di ricerca. Versato il tributo, l'Agenzia delle Entrate provvederà, infine, all'invio dei risultati al creditore. *La disposizione deve essere accolta in termini positivi sia perché è suscettibile di rendere efficaci e conclusive le procedure esecutive, evitando la ripetizione ad infinitum di atti processuali sia in quanto gli istanti conseguiranno più agevolmente la soddisfazione dei loro crediti attraverso la possibilità di ricercare in tempi ragionevoli i beni da aggredire che siano nel possesso effettivo dei debitori. Il pagamento del contributo sia per gli atti giudiziari che per le operazioni richieste all'Agenzia delle Entrate – soprattutto con riferimento all'ulteriore contributo speciale richiesto dall'agente di riscossione per l'attività di ricerca svolta sui beni di pertinenza dell'esecutato – sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito d'entrata nelle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabili.*

L'intervento previsto dalla *lettera c.)* nell'ottica di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine, che nella previsione vigente è di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita, per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale ex articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento, con possibilità di ulteriore proroga sempre per ulteriori 45 giorni. La disposizione si giustifica con la circostanza i creditori possono ricorrere, come già attualmente succede, a dichiarazioni e certificati sostitutivi per i quali sopperisce il ricorso alla consultazione telematica dei pubblici registri, senza che vengano sovraccaricati delle incombenze i pubblici uffici. *L'intervento contrae notevolmente i tempi della procedura esecutiva ed evita adempimenti burocratici spesso onerosi per l'utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici delle pubbliche amministrazioni.*

(Sub.Em 8.34/4 t.2). Si segnala l'inserimento della previsione contenuta nella *lettera d)* con cui si formalizza una prassi assai diffusa che consiste nella collaborazione del custode con l'esperto nominato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. ai fini della verifica della documentazione ipocatastale. L'intervento è diretto a favorire un controllo più efficace della documentazione e una lettura più agevolata e comprensibile delle relazioni, riducendo così il margine di errori. *Stante la natura procedurale e organizzativa della disposizione, non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Le successive *lettere e) e f)*, riguardano la conservazione dei beni, mobili ed immobili, oggetto della procedura. Il primo intervento riguarda la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento - **in quanto quest'ultimo coincide normalmente col debitore esecutato - mentre il secondo intervento riguarda un'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile soprattutto quando è occupato *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore. In tali situazioni l'intervento prevede che il giudice dell'esecuzione debba ordinare la liberazione dell'immobile pignorato al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Se l'immobile è abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare, (Sub. Em. 8.34/12 t. 2) il termine è al massimo protratto fino al momento del decreto di trasferimento e non più a quello dell'aggiudicazione, anticipando ulteriormente i termini della procedura espropriativa.**

(Sub.Em.8.34/4 t.2) Le disposizioni introdotte dalla *lettera g)* prevede la standardizzazione degli schemi da utilizzare per relazione di stima e per gli avvisi di vendita. Si rappresenta, anche per tale disposizione, *la natura procedurale e organizzativa, in ragione di cui non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica.*

(Sub. Em. 8.34/6 t. 2 e 8.34/12 t. 2). Infine, si segnala l'introduzione della previsione di cui alla *lettera h)* che il custode nominato proceda a dare attuazione alla liberazione dell'immobile pignorato osservando le prescrizioni del giudice dell'esecuzione senza l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 605 e ss. del c.p.c. (quindi senza notifica dell'atto di consegna e rilascio dell'immobile) successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che non venga esentato dallo stesso aggiudicatario o assegnatario del bene. *Le proposte sono dirette ad accelerare le operazioni esecutive e di vendita e aggiudicazione/assegnazione dei beni e hanno un impatto positivo in termini di contingentamento dei tempi procedurali, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Le *lettere i), l) e m)* ridisegnano l'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato. Le disposizioni intervengono per fornire sia un iter ben definito degli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti sia per fornire al G.E. la possibilità di vigilare e svolgere un'attività di controllo sugli atti delegati al professionista, il quale nel caso di difformità rilevate è suscettibile di rimozione.

La proposta estende il perimetro della delega al professionista con il proposito di liberare il G.E. da incumbenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che posso essere svolti dal delegato. Il compenso del professionista non è oggetto di revisione e rimane quello stabilito con la





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

normativa attualmente vigente e che è disciplinata da regolamento interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato, oggetto di aggiornamento.

Con la *lettera n)* si dettano le specifiche regole riguardanti la vendita privata, istituto conosciuto in altri Stati europei. Nello specifico, gli interventi inseriti sono tesi ad ottenere la *velocizzazione dell'iter* della procedura esecutiva e il contenimento dei costi, mediante la collaborazione fattiva del debitore, che può attivarsi sia nella ricerca di un acquirente, sia consentendo l'*accelerazione delle varie operazioni di vendita* con conseguente definizione più rapida del procedimento, con il risultato positivo per lo stesso debitore di evitare il deprezzamento del bene, rischio che si corre, talvolta, per effetto del susseguirsi automatico dei ribassi.

In particolare, si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione - a seguito di istanza depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 cpc - a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato.

A tal fine viene stabilito che, con i decreti legislativi attuativi della presente delega, siano individuati i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato, prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Con riferimento alla valutazione sull'istanza debitoria in capo al giudice, si segnala che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente, dopo comunque aver acquisito il consenso dei creditori. È fatto salvo, comunque, il potere del giudice di assumere, nel contraddittorio tra gli interessati, sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente.

Da segnalare l'obiettivo di snellimento e contingentamento delle procedure perseguito con la previsione secondo la quale, con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita, debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato.

Con l'obiettivo sempre di accelerazione e snellimento delle procedure, si prevede che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., alla riscossione del prezzo, nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Al riguardo, si ribadisce che data la natura del processo civile gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti di cui si è detto sopra, gravano ordinariamente sulle parti interessate dalla procedura di esecuzione. Infatti, i compensi dei citati professionisti, verranno ripartiti tra gli altri partecipanti alla medesima procedura.

L'intervento in esame, - finalizzato a un maggior efficientamento delle operazioni di vendita dei beni immobili, delegate dal giudice dell'esecuzione ai notai, agli avvocati ed ai commercialisti inseriti negli elenchi di cui agli articoli 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile- non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerata la natura dei compensi liquidati che rimangono comunque, secondo le regole ordinarie, posti a carico delle procedure esecutive.

Ispirata all'obiettivo del contingentamento dei tempi è poi la previsione secondo la quale, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile (numero 5).

Da ultimo, l'intervento in esame stabilisce che l'istanza di richiesta autorizzazione alla vendita possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità (numero 6).

Le norme considerate con l'intervento alla suddetta lettera i) sono di natura precettiva e procedurale e non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

La disposizione introdotta con la *lettera o)* riguarda i criteri adottati per la determinazione dell'ammontare del prezzo della vendita dei beni nonché il termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis c.p.c.

(Sub.Em. 8.34/11 t. 2). Si segnala, inoltre, il contenuto delle lettere *p)* e *q)*, diretto ad evitare il coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni dediti ad attività criminose a scopo di riciclaggio o al finanziamento di attività di terrorismo nelle procedure esecutive di vendita ed aggiudicazione dei beni immobili sia in caso di procedura individuale che di procedura concorsuale. Pertanto, gli obblighi di verifica posti a carico dei soggetti individuati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, mediatori ed intermediari finanziari e professionisti autonomi - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva europea 2005/60/CE cui il predetto decreto dà attuazione, nei confronti dei loro clienti sono estesi anche agli aggiudicatari dei beni immobili alienati riguardo ai quali il decreto giudiziale verrà emanato solo dopo l'avvenuto rispetto degli obblighi prescritti. A tale finalità è previsto che presso il Ministero della giustizia sia istituita una banca dati delle aste giudiziali ove devono confluire tutti i dati identificativi degli offerenti, quelli del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione, il prezzo di aggiudicazione e le relazioni di stima, posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che li richieda.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il comma 12 in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla direttiva indicata, inserendo nel quadro normativo interno disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie d'ambito civilistico del diritto internazionale privato.

Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività collegate e gli adempimenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. È da segnalare, al riguardo, che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già detiene le informazioni e le modalità di gestione ed autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie. Infatti, con il provvedimento 2 aprile 2009, "Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati" sono stati creati:

- *l'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 (Sezione A)*
- *l'elenco dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (Sezione B)*
- *il registro nel quale sono conservati i decreti di ammissione delle società che hanno presentato domanda ai fini dell'inserimento nelle sezioni A e B dell'elenco e i decreti di diniego e cancellazione.*

Pertanto, attraverso il flusso di dati e comunicazioni provenienti dai predetti canali è di facile realizzazione una modifica applicativa dei programmi già in uso alla predetta direzione senza previsione di impiego di ulteriori risorse finanziarie e strumentali e, senza previsione di aggravio di oneri per la finanza pubblica. Tale risultato potrà essere assicurato attraverso la sinergia operativa della Direzione generale per i sistemi automatizzati che supporta il Dipartimento citato di questa amministrazione nella gestione delle dotazioni informatiche utilizzate. Si precisa, infine, che la banca dati per le aste giudiziarie si concretizza in uno strumento informativo non gestionale utile alla tracciabilità dei soggetti che vi partecipano.

In relazione alle disposizioni esaminate comunque, si rappresenta che la maggior parte degli adempimenti è a carico delle parti e i costi sostenuti rimangono a carico dell'intera procedura esecutiva, mentre le incombenze degli uffici giudiziari risultano notevolmente ridotte e snellite con la conseguenza di una migliore e più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro. Ad ogni modo si assicura che a queste ultime potrà farsi fronte attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

(Em. 9.3)

Con le disposizioni contenute nel *comma 13* dell'articolo in esame si interviene nei procedimenti in camera di consiglio con l'obiettivo di ridurre sia nel Tribunale ordinario che in quello per i minorenni i ricorsi privi di collegamento con l'esercizio dell'attività giurisdizionale prevedendone il trasferimento della relativa competenza alle amministrazioni interessate e ai notai che nella loro qualità di pubblici ufficiali assicureranno la tutela degli interessi coinvolti nelle procedure in questione. *Si segnala che l'intervento, che ha carattere ordinamentale, è teso a migliorare l'efficienza della gestione di procedure che analogamente a quanto già previsto da altre disposizioni in materie contigue possono essere demandate ad organi o soggetti diversi da quelli giurisdizionali con chiaro effetto deflattivo degli affari affidati alla trattazione in camera di consiglio del tribunale tanto ordinario che per i minorenni in composizione collegiale.*

(SubEm. 9.3/5 e 9.3/3)

Le disposizioni inserite nel *comma 14* del comma 1 del presente articolo nascono dall'esigenza di regolamentare il coordinamento tra la disciplina in materia di cooperazione giudiziaria in ambito civile con le norme di diritto processuale internazionale, definendo quali siano i procedimenti esperibili nelle diverse procedure europee previste dai seguenti regolamenti:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Le criticità del sistema del diritto internazionale privato sono emerse a seguito della non lineare applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218 (che per l'appunto prevedeva la riforma del suddetto sistema) con problematiche in tema di riconoscimento di una sentenza straniera o di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ai fini della successiva azione esecutiva. A tal fine, pertanto, l'intervento trova il suo fondamento nella necessità di definire le scelte processuali da attuare nell'ambito dei procedimenti di cui ai regolamenti ed alla convenzione sopra citati, tenendo conto delle peculiarità delle varie fasi delle stesse procedure europee. Per questi motivi, si è prescelto secondo i casi di optare o per il rito ordinario di cognizione o per quello sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile o con altro rito ordinario semplificato, conformandoli alla normativa internazionale.

In assenza di indicazioni da parte del legislatore europeo, viene proposta per tutti gli interventi di cui sopra, la clausola di salvaguardia di livello generale, la quale stabilisce che il giudice provvede con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione, o con altro rito ordinario semplificato.

La disposizione in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale ai regolamenti indicati, inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie d'ambito civilistico del diritto internazionale privato.

Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività collegate e gli adempimenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Em. 10.17)

Si segnala la soppressione dell'articolo 10 (*Giudizio di scioglimento delle comunioni*) del testo originario del presente disegno di legge, che introduceva in tale materia un nuovo procedimento stragiudiziale, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, *evidenziando l'intervento realizzato non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

(Em. 11.12)





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Le disposizioni inserite nel *comma 15* intervengono in materia di arbitrato. In via generale si segnala che le modifiche introdotte sono dirette a rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione dello stesso per gravi ragioni ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile ed inserendo l'obbligo di una dichiarazione da parte dell'arbitro al momento dell'accettazione dell'incarico dove siano indicate tutte le circostanze di fatto rilevanti in grado di minare la garanzia indicata. Inoltre, si ribadisce il principio concernente l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna, mentre viene introdotta la possibilità in capo agli arbitri di emanare provvedimenti di natura cautelare previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo. Inoltre, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 e ss. del codice di procedura civile abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di tale normativa, nonché di disciplinare la trasposizione dei giudizi da quello ordinario a quello arbitrale e viceversa.

Con l'intervento normativo qui previsto, si intende, quindi, perseguire la finalità di inquadrare sistematicamente e valorizzare l'istituto dell'arbitrato con conseguente snellimento dei carichi di lavoro giudiziari, potenziando le soluzioni conciliative che evitano dispersione di risorse umane, strumentali e finanziarie collegate all'attività giudiziaria.

(Em. 11.5 T2)

In particolare, si rappresenta che, con le previsioni contenute nella *lettera a)* si intende rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione. *Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale, si propone come indicato di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.*

(Em. 11.12)





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con il contenuto della *lettera b)*, si ribadisce il principio concernente l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna, mentre viene introdotta la possibilità in capo agli arbitri di emanare provvedimenti di natura cautelare previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo. *La previsione che ha carattere ordinamentale e precettivo, dettata per rendere più celere ed efficace la procedura di ratifica di una condanna pronunciata da autorità straniera, non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere svolti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

(Em. 11.8 t. 2; 11.9 t. 2; 11.10 t. 2; 11.11 t. 2;). Ulteriore intervento è quello concretato nell'inserimento della lettera c), che prevede l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, nonché mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario. *Stante la natura ordinamentale e procedurale della disposizione, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.*

(Em. 11.12) Con l'intervento contenuto nella *lettera f)* inoltre, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 e ss. del codice di procedura civile abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di tale normativa, nonché di disciplinare la trasposizione dei giudizi da quello ordinario a quello arbitrale e viceversa.

(Sub. 11.12/7- 11.12/8 e 11.12/9) Si evidenzia che l'inserimento della *lettera h)* è diretto ad introdurre, anche per la nomina degli arbitri, da parte dell'autorità giudiziaria, criteri e principi di indipendenza e imparzialità attraverso la previsione di conferimento degli incarichi secondo regole di trasparenza ed efficienza, al fine di garantire che vi sia un'equa rotazione delle nomine tra tutti i professionisti, senza alcuna preferenza o disparità di trattamento.

L'intervento applica i principi di imparzialità e terzietà del giudice anche all'arbitro nominato per la controversia negoziale e sancisce uno dei requisiti essenziali dell'organo che è chiamato a dirimere la





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

lite e contemperare gli interessi delle parti. Per la sua natura ordinamentale e precettiva la disposizione in esame non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sub. 11.12/11 (testo 2)

Con le disposizioni contenute al **comma 16** del presente articolo si intende prevedere una disciplina più organica per le figure professionali dei consulenti tecnici, inquadrando sistematicamente i diritti e i doveri di questi ultimi.

L'intento è quello di stabilire regole comuni a tutti i professionisti indicati per l'iscrizione presso i tribunali, nonché distinguere le varie figure di consulente tecnico, ma creare un albo nazionale unico dove si possa accedere per ricercare le figure professionali più adeguate a ciascun caso concreto. Inoltre, devono essere dettate norme dirette a favorire la mobilità dei professionisti escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro, a prevedere la loro formazione continua e tutelare le situazioni di salute, gravidanza e contingenti e, *in primis* deve essere costituita presso ciascuna corte di appello una commissione che verifichi la regolarità delle nomine.

Si rappresenta che non si tratta di istituire nuove figure professionali, ma di prevedere una più rigorosa disciplina dell'accesso alle mansioni di consulente tecnico e/o perito, che incentivi la preparazione specifica nei settori richiesti e con suddivisione delle professionalità secondo percorsi formativi ben definiti, che prevedano un continuo aggiornamento. Tale formazione rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali con onere di coloro che intendono iscriversi all'albo dei consulenti tecnici di provvedervi personalmente anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza. La possibilità di creare un albo unico permetterà, inoltre, di reperire il CTU senza dover forzatamente reperirlo nell'ambito circondariale o distrettuale e con la possibilità di sostituirlo anche in caso di impedimento momentaneo dello stesso. Si consideri, al riguardo, che i consulenti tecnici sono esperti in specifici ambiti, ma che svolgono le loro prestazioni come liberi professionisti, potendo collaborare con i servizi della giustizia con modalità collaborative ma non esclusive senza essere legati da rapporti di lavoro subordinato. **Si rappresenta che presso le corti d'appello una commissione di verifica sarà deputata al controllo della regolarità delle nomine. Ai componenti delle commissioni di cui sopra, composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia, si prevede che non dovranno essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto.**

Per tale motivo, si segnala che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'onere dell'iscrizione nell'albo è a carico dell'interessato, che verserà i contributi al fine di mantenere la propria iscrizione e di poter intervenire nel processo su istanza delle parti che





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

sopporteranno i costi della consulenza del professionista di cui potranno fruire a loro vantaggio nel corso della causa instaurata. L'eventuale collaborazione richiesta dal giudice è da considerarsi quale ausilio/perizia che soggiace alle ordinarie disposizioni in tema di spese di giustizia di cui al T.U. 115/2002. Per il medesimo motivo, non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica la previsione della possibilità di chiedere la sospensione volontaria dall'Albo dei consulenti tecnici tenuto presso il tribunale, restando, il professionista comunque iscritto all'Albo Professionale di appartenenza, senza oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizioni inserite nel **comma 17)** dettano delle regole comuni a tutti i procedimenti civili.

In tale direzione è previsto che il deposito dei documenti di tutti gli atti di parte con l'assistenza di un difensore dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, debba avvenire con modalità telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici, spettando al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, unicamente nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti e sussistano situazioni di urgenza.

Per quanto riguarda sia il deposito degli atti con altre modalità telematiche che la gestione degli atti di parte e del giudice si assicura che il Ministero della giustizia, nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto e ha sviluppato da tempo un applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. Tra gli obiettivi del programma di digitalizzazione del sistema giustizia vi è, infatti, quello della digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. I sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni risultano fornire una soluzione tecnologica diversa ed alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata come, avviene ad esempio con il ricorso al deposito attraverso l'area web riservata del Ministero della giustizia, la cui istituzione è stata già prevista e finanziata nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al D.Lgvo 14/2019 (artt. 359 e ss.), le cui modalità operative saranno definite con il successivo decreto legislativo attuativo della delega in esame.

Si assicura, che da informazioni assunte presso la competente articolazione ministeriale - DGSIA - l'implementazione delle sopra descritte soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, già previste nel suddetto programma di informatizzazione del processo telematico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

connesse, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, nonché nel capitolo di bilancio 7203, p.g. 8 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale – Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”.

Ad adiuvandum, si rappresenta che eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi potranno essere sostenuti attraverso le integrazioni previste con il d.p.c.m. 11 giugno 2019 che ripartisce le risorse previste dall'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. (lettere a, b e c).

(Em. 12.3 t. 2). Inoltre, è previsto alla *lettera d)* che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo nel rispetto di criteri di chiarezza e sinteticità in modo da permettere una facile consultabilità da parte degli avvocati e dell'utenza: consultabilità che è possibile attraverso una schematica strutturazione dei campi informatici dei registri processuali di cui, già allo stato attuale, l'amministrazione della giustizia è fornita.

Con tale intervento si perseguono obiettivi di snellimento e speditezza del procedimento, pertanto, stante la natura ordinamentale tale proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Em. 12.7 t. 2). L'introduzione della *lettera e)* prevede la sanatoria di tutti gli atti che non abbiano completamente assolto al modello, alla forma e ai limiti richiesti dagli schemi informatici, qualora tali atti abbiano comunque perseguito lo scopo cui erano diretti al fine di eliminare rallentamenti e freni al regolare iter processuale. Viene precisato che della violazione delle specifiche tecniche sarà tenuto conto nell'ambito di attribuzione delle spese processuali.

La presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento, la legge delega (*lettera f)* impone di rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, modificando il D.P.R. n.115 del 2002.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In particolare, si prevede di attivare - per il versamento del contributo unificato da parte dei privati - sistemi telematici di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, *così come già previsto dall'articolo 4, comma 9 del decreto - legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24*, ma anche delle spettanze degli ufficiali giudiziari, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni pecuniarie.

La legge sopracitata prevede che il Ministero della giustizia si avvalga di intermediari abilitati, i quali, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. *Ciò avviene attraverso la stipula di convenzioni da parte del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, consequenziali a procedura di gara ad evidenza pubblica senza ulteriori oneri a carico dello Stato, stabilendo invece che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.*

Le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Si segnala che con la previsione contenuta nella *lettera g)* si prevede la revisione della disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, consentendo di procedere, in tal senso, anche per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti. *Trattasi di norma di carattere procedurale.*

(Em. 12.10 t.2 e em. 12.13 t. 2 - identici). Si segnala, poi, le disposizioni inserite nelle *lettere dalla h) alla r)* relative ad una serie di previsioni per il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare.

(Subem. 12.19/5 t.2). In particolare, la *lettera p)* prevede un contatto diretto tra il giudice e il soggetto destinatario della misura di protezione, ma prevede che, nelle ipotesi in cui la comparizione personale del destinatario potrebbe comportare un pregiudizio al medesimo, che il giudice possa ricorrere all'udienza con collegamento da remoto. La previsione si inserisce sulla linea degli interventi realizzati durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 per garantire la tutela ed il contenimento dell'esposizione al





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

rischio di contagio e la funzionalità dei servizi della giustizia nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto. Pertanto, è incentivato, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, soprattutto per le udienze che non richiedono la presenza di altri soggetti al di là dei difensori, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice. Tali collegamenti da remoto disciplinati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, con recuperi di efficienza complessiva del sistema e con modalità idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto previsti dalle disposizioni in esame che gli stessi potranno essere assicurati ricorrendo all'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione Giustizia- UdV 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale -Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso le presenti disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Em. 12.0.1 t. 2)





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Le disposizioni introdotte al *comma 18* prevedono la possibilità di esercitare la delega attraverso modifiche alla disciplina in materia di Ufficio per il processo, attualmente regolamentata dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dal D.M. 1° ottobre 2015 e dal decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, alla luce della rilevata necessità di potenziare l'utilizzo di tale struttura, definendone meglio i compiti, quale indispensabile strumento di ausilio al giudice nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, anche sulla base delle positive esperienze maturate nell'ambito degli uffici giudiziari.

In tal senso si prevede la costituzione dell'Ufficio del processo anche presso la Corte di cassazione (*lettera c*) e la Procura generale presso la Corte di cassazione (*lettera d*). Per quanto concerne i compiti che la struttura dovrà svolgere si prevede che il personale addetto sia adeguatamente formato e svolga compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione; la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione. Altri compiti potranno riguardare il supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, in costante espansione e aggiornamento, il necessario coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere, la catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali, necessari per la migliore organizzazione del lavoro dei giudici e per rafforzare la prevedibilità e coerenza degli indirizzi della sezione, e compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro, raccolta di dati particolarmente rilevante per la redazione dei già menzionati piani per l'abbattimento dell'arretrato e per prevenirne la formazione. Si prevede, inoltre, che l'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati e previa formazione degli addetti alla struttura, possa svolgere compiti di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari, di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici che di recente sono stati estesi anche al processo davanti alla Corte di legittimità e di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Si prevede altresì l'istituzione dell'ufficio





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

per il processo (in una o più strutture) anche presso la Procura generale della Corte di Cassazione, che prenderà il nome di “Ufficio spoglio, analisi e documentazione”.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che le strutture denominate Ufficio del processo potranno essere costituite, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

Con riferimento alle professionalità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti, che si aggiungono alle figure già contemplate dalla legislazione vigente (magistrati onorari, tirocinanti ex art. 73 del DL. 69/2013, ecc.) al comma 19 si prevede una specifica disposizione che autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, da adibire all'Ufficio del processo civile.

Per ciò che concerne la formazione dei nuovi addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, si specifica che le previste attività formative, potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi didattici a distanza prevedendo l'ampliamento della consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

La spesa riportata, indicata per l'onere stipendiale è pari ad euro 23.383.320 annui, calcolato in via prudenziale, come meglio rappresentato nella seguente tabella:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Proiezioni stipendiali

Area/Fascia	Unità	Emolumenti					Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale oneri emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio	Onere Totale	Onere complessivo annuo
		Stipendio	L.V.C.	13 ^a	Indennità di sostituzione/r				Fido pens.	Opera prev.	IRAP					
Terza Area - Fascia I	500	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	29.511,36	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5928,81	46.766,64	23.383.320,00	
	500														23.383.320,00	

Riepilogo oneri

	A partire dal 1° gennaio 2023
Assunzioni nr. 500 unità	23.383.320





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il *comma 20* interviene in tema di notificazioni, incentivando il ricorso allo strumento informatico ai massimi livelli.

Infatti, alla *lettera a)* viene previsto che qualora il destinatario della notificazione sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale (ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del decreto legislativo n. 82 del 20105), gli avvocati, per le materie civile e stragiudiziale, debbano svolgere l'adempimento esclusivamente per via telematica (tramite pec).

Con *la lettera b)* si stabilisce che quando la notificazione per posta certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la stessa possa avvenire - *a spese del richiedente* - mediante inserimento del documento nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgvo 14/2019): la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni da quello dell'inserimento. Solo nell'ipotesi in cui per cause non imputabili al destinatario, la notificazione eseguita telematicamente tramite pec non sia possibile o non abbia esito positivo, la stessa potrà essere eseguita attraverso le ordinarie modalità; c) l'ufficiale giudiziario non può procedere alle notifiche nelle materie suddette, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; d) favorire l'adozione di misure di semplificazione nei casi in cui la notificazione viene effettuata dall'ufficiale giudiziario attraverso l'uso di strumenti telematici. *La norma realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Si evidenzia, al riguardo, che gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già in atto e previsti dall'attuale assetto normativo e che vengono ordinariamente effettuati. Pertanto, si assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale.*

Si specifica, altresì, che gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.

Con il *comma 21* si prevede il rafforzamento dei doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in particolare con la *lettera a)* si stabilisce il riconoscimento dell'amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, la possibilità di irrogare specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La predetta previsione si inquadra nell'ottica delle modifiche o integrazioni da apportare al codice di procedura civile, nel quale è già sanzionata ex articolo 96 c.p.c., a titolo di refusione delle spese legali e di risarcimento del danno alla controparte, la responsabilità aggravata della parte soccombente nel giudizio civile, qualora la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o abbia intentato una c.d. "lite temeraria". A tale riguardo, infatti, si prevede di modificare la disposizione "de qua" riconoscendo anche l'amministrazione giudiziaria in qualità di soggetto danneggiato con condanna, come sopra indicato, al pagamento di specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

Si segnala la previsione contenuta nella *lettera b)* secondo la quale si prevedono conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 cpc e di rifiuto o inadempimento ingiustificato dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 cpc allo scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari dell'ordine.

Da ultimo con l'obiettivo del contenimento dei tempi di svolgimento dei processi la *lettera c)* prevede che sia fissato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione deve trasmettere le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile o comunicarne le ragioni del diniego.

Le disposizioni, oltre che agevolare l'acquisizione dei mezzi istruttori, sono suscettibili di comportare introiti per le casse dell'Erario derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere a) e b), allo stato non quantificabili.

Con la *lettera a)* del *comma 22* dell'articolo in esame, si specifica che dovrà essere curato il coordinamento della riforma con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, compresa la previsione inserita nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che contiene tuttora riferimenti al codice di procedura civile del 1865, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Significativo il contenuto della *lettera b)* che pone il necessario intervento normativo di modifica della legge 24 marzo 2001, n.89. In particolare, si prevede la sostituzione, quanto al giudizio di primo grado, all'introduzione del giudizio attualmente disciplinata nelle forme del procedimento sommario di cognizione disciplinate dagli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c., della stipulazione, - anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale - di una convenzione di negoziazione assistita, ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro, ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali. Per quanto attiene ai giudizi dinanzi alla corte di appello, sempre nell'ottica dello riduzione dei tempi di svolgimento dei processi, si prevede che la proposizione di istanza di decisione





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in udienza, all'esito di discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali.

(Em. 15.6). Si introduce, poi, la *lettera c*) che dispone riguardo all'eccezione del difetto di giurisdizione nel corso del procedimento instaurato, prevedendone al numero 1) la rilevabilità d'ufficio durante il primo grado e solamente se oggetto di specifico motivo di impugnazione nei gradi di giudizio successivi, mentre al numero 2) si stabilisce che l'eccezione non può essere presentata dall'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

Il presente comma ha carattere ordinamentale e precettivo e non comporta riflessi di natura finanziaria.

L'introducendo *comma 23* è dettato da intenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minorenni che pur insistendo su ambiti connessi e contigui sono contraddistinti da una diversificazione delle discipline e dal rischio di mancanza di coerenza nelle differenziazione degli esiti procedurali. Al riguardo vengono delineati criteri e principi di delega idonei a garantire importanti obiettivi quali: l'omogeneità di trattamento per situazione analoghe; l'omologazione delle tutele processuali; la creazione di orientamenti uniformi; l'adeguata risposta ad istanze da sempre sollevate da tutti gli operatori del diritto. Si illustrano succintamente le principali linee direttrici scansionate con elenco alfabetico.

Con la *lettera a*) si prevede l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo IV-bis del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", al fine di introdurre un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni ed alle famiglie che meglio distribuisca i carichi di lavoro tra le autorità giudiziarie interessate

(Sub.Em. 15.0.8/2 t. 2) La *lettera b*) è diretta ad introdurre - riguardo ai procedimenti di cui alla lettera a) - alcune misure di natura eterogenea relative alla protezione delle categorie più vulnerabili ad integrazione della revisione delle disposizioni emendative inerenti la riforma del Titolo V del libro secondo del c.p.c., coordinandole con le innovazioni ivi previste, (Sub.Em. 15.0.8/83 t. 3) prevedendo, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e ss. del c.c. possano essere chiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni, quando la convivenza è già cessata. Nella specie, nelle disposizioni di nuova introduzione, sono dettati i principi da seguire per la materia della violenza domestica e di genere sia sostanziali che procedurali dirette ad evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nonché particolari misure che devono essere adottate nei confronti del minore all'atto della sua audizione, in particolare, si segnalano: la facoltà del giudice di farsi assistere da un esperto ove lo ritenga necessario e la previsione che i consulenti di cui il giudice si avvale - c.d. mediatori familiari - siano dotati di specifiche competenze professionali e scientifiche in materia minorile e di tutela di violenze di genere, le quali possono costituire requisito per l'iscrizione in apposite sezioni dell'albo dei consulenti. I predetti consulenti devono attenersi alle indicazioni del giudice e attenersi ai protocolli ed alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica senza compiere valutazioni su profili della personalità estranei





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

alle citate linee guida. La disposizione in esame affina, poi, la normativa attualmente in vigore che disciplina l'ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano e che è regolata nell'ordinamento dagli artt. 315 *bis*, 336 *bis* e 337 *octies*, c.c. introdotti dalla Legge 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013, realizzando le previsioni della fonte internazionale (art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20.11.1989, ratificata dall'Italia con la legge 176/1991 e all'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata dall'Italia con Legge 77/2003). *In particolare, è previsto che per i mediatori familiari, siano professionisti dotati di adeguata formazione e specifiche competenze, quali la competenza in discipline giuridiche nel diritto di famiglia e di tutela dei minori e delle violenze domestica e di genere, anche attraverso la partecipazione a corsi teorico-pratici tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine. Si rappresenta, dunque, che la norma in esame, per quanto appena detto, non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è onere dei medesimi professionisti provvedere al loro background culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale.*

Si segnala, infine, che in tema di eventuali incontri fra genitori e figlio, viene garantito in ogni caso che siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima.

In ordine a queste ultime disposizioni, se ne segnala la natura in parte precettiva ed in parte ordinamentale che non incide sotto il profilo finanziario, mentre riguardo alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, si evidenzia che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi: si rappresenta, pertanto, il carattere ordinamentale della disposizione in esame. Per quanto riguarda la collaborazione di esperti in materia, si rappresenta che già le figure dei giudici onorari membri del collegio presso il Tribunale per i minorenni, sono figure professionali individuate come particolarmente competenti nei settori indicati (psicologi, assistenti sociali, psichiatri e neuropsichiatri infantili etc.) che, se del caso, possono avvalersi di altrettante figure di professionisti specializzati già presenti nei servizi comunali o delle ASL, chiamati a svolgere le loro mansioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Con la *lettera c)* si prevede che il nuovo procedimento sia attribuito alla competenza collegiale del Tribunale, in considerazione della delicatezza degli interessi sottesi, con espressa previsione della facoltà di delega al giudice relatore non solo per la trattazione e per l'istruzione, ma anche per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e per l'ammissione dei mezzi di prova. In parallelo la stessa disciplina è dettata anche per le competenze del Tribunale per i minorenni per i quali è stabilito che la prima udienza e tutte le udienze all'esito delle quali potranno essere adottati provvedimenti decisivi, siano tenute dai giudici relatori, con possibilità per gli stessi di delegare ai giudici onorari specifici compiti e non l'intero procedimento con l'esclusione, in tali casistiche, della facoltà di delegare ai giudici





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

onorari l'ascolto del minore, l'assunzione di testimonianze e tutti gli altri atti di competenza del giudice togato. (Sub.Em. 15.0.8/2 T. 2)

Alla *lettera d)*, sono dettati i criteri di delega per il riordino delle disposizioni in materia di competenza territoriale, disponendo che quale criterio di competenza prevalente sia previsto quello della residenza abituale del minore. Si individua la competenza territoriale del tribunale in composizione collegiale, secondo il criterio luogo in cui si svolge di fatto il centro della sua vita ed i suoi interessi al momento della proposizione della domanda. (Sub.Em. 15.0.8/2 T. 2), salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo che il cambio di residenza del minore e la scelta dell'istituto scolastico siano decisi da entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, dall'intervento del giudice che può avvenire anche prima della separazione dei genitori. (Sub.Em. 15.0.8/5 T. 2)

Si rileva la neutralità della disposizione considerato la natura interpretativa di previsioni già esistenti nel sistema vigente da applicare dirimendo in tal modo i possibili dubbi sorti in fase di applicazione.

Con la *lettera e)* si prevedono disposizioni sull'intervento necessario del Pubblico ministero al procedimento; vengono, poi, fissati nella stessa lettera *d)* e nella lettera *f)* i contenuti dell'atto introduttivo, che è individuato nel ricorso, e della comparsa di costituzione. Analogamente a quanto previsto per l'atto di citazione del giudizio di cognizione, questi atti devono contenere la completa indicazione dell'oggetto della decisione e degli elementi probatori, indicando le generalità delle parti, l'oggetto di tutte le domande e l'indicazione dei mezzi di prova.

La *lettera f)* detta norme procedurali sullo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti e sulla competenza del giudice relatore, davanti al quale si svolgeranno le attività della causa eccetto alla decisione che è rimessa al collegio. Il giudice relatore potrà anche emettere provvedimenti di natura cautelare nell'interesse delle parti e del minore. Si precisa, inoltre, che le indicazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio riguardo alla prole devono riguardare anche i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap grave, in quanto anche costoro sono destinatari dei provvedimenti che verranno adottati dal giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi ai sensi degli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. *La norma ha natura additiva e precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.* (Sub.Em. 15.0.8/7).

Si segnala l'introduzione dell'obbligo per i genitori di depositare un dettagliato piano genitoriale volto ad illustrare in modo estremamente analitico le condizioni di vita del minore e le risorse con le quali si provvede al suo mantenimento.

La finalità è quella di alleggerire gli oneri di allegazione relativi a circostanze di cui si è detto sopra dal momento che il giudice nell'esercizio dei suoi poteri potrà se lo ritiene necessario invitare le parti a fornire ulteriori chiarimenti e informazioni. *L'intervento normativo ha carattere ordinamentale ed è teso a semplificare la procedura nell'interesse del minore e favorire una corretta acquisizione processuale degli elementi probatori e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* (Sub.Em. 15.0.8/10 t.2).





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Viene, altresì, inserita la previsione che circoscrive il termine entro il quale deve essere fissata la prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore per delimitare uno spazio temporale definito e non protrarre oltre la possibilità delle parti di instaurare il contraddittorio per la difesa dei diritti vantati. Il Capo dell'ufficio deve vigilare sul rispetto di tale termine tenendone conto per la formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità dei magistrati. *La disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica ma, disponendo riguardo al giudizio di valutazione di professionalità, opererà come sollecito ad un solerte adempimento dei compiti e dei termini della procedura da parte dei giudici investiti della causa.* (Sub.Em. 15.0.8/11 t.2). Si interviene, quindi, sui presupposti per l'adozione da parte del giudice di provvedimenti *inaudita altera parte*. Ferma restando la regola generale di garanzia del contraddittorio, si prevede che potrà derogarsi al principio generale, solo nel caso in cui la convocazione della controparte possa arrecare pregiudizio all'attuazione del provvedimento o possa determinare situazioni di pericolo imminente. Ad ogni modo, è assicurata la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti entro i 15 giorni successivi all'adozione del provvedimento per la conferma, la modifica o la revoca delle statuizioni in esso previste. Si tratta di norma avente carattere procedurale che è diretta a soppesare le esigenze di urgenza e di pericolo imminente con quelle di tutela del diritto di difesa delle parti in causa. Alla stessa si applica la tutela cautelare predisposta dal codice di procedura civile in relazione alla normativa dei provvedimenti d'urgenza, impiegata in tutti quei casi in cui non è possibile mettere in atto le misure cautelari tipiche previste dall'ordinamento. *Pertanto, essendo una forma di tutela già ampiamente sperimentata a livello procedurale dal vigente sistema giudiziario non si rinvergono effetti negativi per la finanza pubblica dall'estensione dell'applicazione della medesima anche alle casistiche qui prospettate.* (Sub.Em. 15.0.8/12 t.2).

Si prevede, poi, che il giudice - riguardo al tema della mediazione familiare - debba informare le parti sulla possibilità di avvalersi del percorso di mediazione stessa. Si segnala l'esclusione delle ipotesi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul.

La presente disposizione ha carattere procedurale e non ha effetti finanziari sulla finanza pubblica. (Sub.Em. 15.0.8/21 t.2).

Con l'introduzione della *lettera g)* si prevede che il giudice, in materia di affido dei minori, detti le disposizioni cui i coniugi devono adeguarsi in assenza di limitazioni o decadenza della potestà genitoriale. In particolare, il giudice dovrà stabilire quali sono le informazioni che ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro per consentire i contatti e mantenere i rapporti quanto più possibile normali e di natura ordinaria col proprio figlio, nell'interesse del minore stesso.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'intervento normativo ha carattere ordinamentale ed è teso al mantenimento di rapporti civili tra i coniugi nell'interesse del minore e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Sub.Em. 15.0.8/14 t.2).

La *lettera h f)* del presente articolo è diretta a stabilire le regole inerenti la costituzione in giudizio della parte convenuta, con la previsione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio e inserimento delle contestazioni specifiche sui fatti esposti dal ricorrente: il tutto a pena di decadenza soprattutto riguardo alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti. Sono, peraltro, previste sanzioni per il mancato deposito senza giustificato motivo di documentazione o per documentazione inesatta o incompleta. *Si tratta di norma di carattere procedurale che mira a ridurre i tempi processuali ed eliminare richieste pretestuose ed immotivate, pertanto, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Con le *lettere i), l) ed n)* si dettano ulteriori norme procedurali riguardanti le domande riconvenzionali del convenuto, sull'obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione che deve espletarsi alla prima udienza e sulla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare, eccettuate le fattispecie in cui vi siano elementi collegati a violenze di genere o domestiche.

Entrando nel dettaglio, si rappresenta che con la *lettera i)* si disciplinano le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, per consentire alle parti di modificare o proporre nuove istanze istruttorie in corso di causa, che possono riguardare l'affidamento e il mantenimento dei i figli anche maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap grave, in quanto anche costoro sono destinatari dei provvedimenti che verranno adottati dal giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi ai sensi degli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. *La norma ha natura additiva e precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario. (Sub.Em. 15.0.8/17 t.2).*

Invece, con l'intervento sulla *lettera l)* si propongono una serie di modifiche tra le quali rivestono particolare importanza: che la prima udienza debba svolgersi attraverso la comparizione obbligatoria delle parti per essere sentite anche separatamente (Sub. Em. 15.0.8/3 t. 2); che per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica da adottarsi nel procedimento di separazione o di divorzio, la migliore tutela per i minorenni, i figli maggiorenni non autosufficienti e i figli affetti da handicap grave, è lasciata al giudice la discrezionalità di far retroagire o meno la decorrenza degli atti adottati sin dall'inizio del procedimento e, pertanto, sin dalla prima udienza in cui le parti devono necessariamente comparire personalmente per il tentativo di conciliazione ovvero se prevedere una decorrenza diversa secondo la specificità di ciascun caso che viene prospettato (Sub. Em. 15.0.8/80 t. 2); che al fine di apprestare la migliore tutela per i minorenni, per i figli maggiorenni non autosufficienti e per i figli affetti da handicap grave sin dall'inizio del procedimento e, pertanto, sin dalla prima udienza in cui le parti devono necessariamente comparire personalmente per il tentativo di conciliazione, viene previsto che -





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti - il giudice adotti, già dalla citata udienza, i provvedimenti urgenti, di natura provvisoria, che siano necessari ad assicurare i prioritari diritti della prole, determinandone la decorrenza che può retrocedere sin alla data della presentazione della domanda iniziale. (Sub. Em. 15.0.8/13 t. 2); che si rafforza la previsione del tentativo di conciliazione sin dalla prima udienze, rendendolo obbligatorio. Si segnala l'esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche e la previsione secondo cui il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (Sub. Em. 15.0.8/19 t. 2);

Si prevede, poi, l'introduzione della *lettera m*), disposizione che, in linea con quanto già sopra affermato, prevede che qualora il tentativo di conciliazione non ottenga esito positivo, il presidente del tribunale adotta, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. Stessa considerazione è valida anche nel caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione per le fattispecie in cui sia documentata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77. (Sub. Em. 15.0.8/2 t. 2).

L'intervento alla *lettera n*) prevede che il giudice adotti provvedimenti ritenuti urgenti, sebbene di efficacia temporanea, qualora una delle parti (o entrambe) rifiutino di intraprendere il tentativo di mediazione familiare. Si tratta di norma avente carattere esplicativo e procedurale, diretta a soppesare le esigenze di urgenza e di pericolo imminente con quelle di tutela del diritto di difesa delle parti in causa. *Poiché tale disposizione riassume una forma di tutela già ampiamente sperimentata a livello procedurale dal vigente sistema giudiziario non si rinvergono effetti negativi per la finanza pubblica dall'estensione dell'applicazione della medesima anche alle casistiche qui prospettate.* (Sub. Em. 15.0.8/81).

L'inserimento della *lettera o*) interviene sulla disciplina dell'attività professionale del mediatore familiare, sulla formazione e sulle regole deontologiche e sulle tariffe applicabili proponendo che sia regolata secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari sulla finanza pubblica. (Sub. Em. 15.0.8/33 t.2).

Con la *lettera p*) si prevede di istituire presso ciascun Tribunale l'elenco dei mediatori familiari, iscritti presso le associazioni del settore ai sensi della legge n. 4 del 2013, i cui compensi, in caso di nomina nell'ambito del procedimento interessato, verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

(Sub. Em. 15.0.8/2 t.2) In particolare, è previsto che per i mediatori familiari, siano professionisti dotati di adeguata formazione e specifiche competenze, quali la competenza in discipline giuridiche nel diritto di famiglia e di tutela dei minori e delle violenze domestica e di genere, anche attraverso la





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

partecipazione a corsi teorico-pratici tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine. *Si rappresenta, dunque, che la disposizione, per quanto appena detto, non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è onere dei medesimi professionisti provvedere al loro background culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale. Con riferimento all'istituzione presso ciascun tribunale di un elenco di mediatori familiari, per quanto riguarda le attività connesse alla gestione di tale elenco, si assicura che alle stesse potrà provvedersi mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

La *lettera q)* detta principi di speditezza processuale, contingentando i tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nel caso in cui fallito il tentativo di conciliazione, la causa sia matura per la decisione.

Le *lettere r), t), u) e z)* dettano principi e criteri concernenti l'adozione di provvedimenti cautelari, temporanei e urgenti da parte del giudice relatore in costanza di lite, qualora vi sia necessità di adottare anche d'ufficio misure necessarie a tutela degli interessi delle parti e dei minori. Riguardo al coinvolgimento di vittime di violenza di genere e domestica sono dettati criteri per il coordinamento con le altre autorità giudiziarie, soprattutto quelle inquirenti, l'abbreviazione dei termini processuali e specifiche disposizioni per contrastare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Le novità più rilevanti vengono analiticamente riportate qui di seguito.

Alla *lettera r)*, pur vigendo sempre il principio dell'iniziativa ad istanza di parte propria del processo civile, il giudice mantiene i suoi poteri officiosi riguardo ai figli minori ed ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nonché riguardo ai figli non economicamente sufficienti, i cui interessi devono essere prioritariamente tutelati indipendentemente dalla volontà e dalle richieste dei contendenti (Sub. Em. 15.0.8/50),+ (Sub. Em. 15.0.8/82). *La disposizione realizza il principio di legittimazione processuale del giudizio civile, ma con l'osservanza delle garanzie dei diritti di coloro che si trovano in una posizione vulnerabile dipendente dal loro status personale e, pertanto, ha natura ordinamentale-precettiva da un lato e procedurale dall'altro, ma non produce oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Inoltre, il giudice, se i coniugi non hanno depositato un piano genitoriale, può formulare una proposta nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale (Sub. Em. 15.0.8/10 t. 2).

Con l'inserimento della *lettera s)* si prevede che il giudice disponga in ogni caso la videoregistrazione dell'ascolto del minore per limitare al massimo l'impatto che lo stesso possa avere con gli uffici giudiziari e con il sistema della giustizia, soprattutto in caso di controversie relative all'affidamento del medesimo e di questioni economiche che possono insorgere tra i genitori.

La disposizione è dettata a tutela della salute psico-fisica del minore e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si assicura che ogni ufficio giudiziario che si occupa della materia minorile risulta fornito delle strumentazioni necessarie per procedere alla videoregistrazione delle audizioni dei minori. Pertanto, gli adempimenti connessi all'attuazione della stessa potranno essere





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (Sub. Em. 15.0.8/53 t. 2).

La *lettera t)*, riafferma il principio generale che nell'adottare i provvedimenti d'ufficio, il giudice non può delegare l'ascolto del minorenne, anche infradodicesimo, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi in cui questi sia impossibilitato. (Sub. Em. 15.0.8/2 t. 2).

La disposizione introdotta con la *lettera v)* è volta a prevedere un'accelerazione della definizione del procedimento di affidamento del minore all'atto dell'istituzione della nuova struttura del tribunale della famiglia, che raccoglie competenze ora devolute al tribunale ordinario e al tribunale per i minorenni. Nella specie, viene previsto che la decisione del giudice istruttore riguardo alla separazione ed affidamento dei figli sia impugnabile davanti al tribunale in composizione collegiale attraverso reclamo proponibile perentoriamente entro i venti giorni dall'effettiva conoscenza delle parti della decisione. *La disposizione è di natura procedurale e realizza finalità di efficientamento processuale, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.* (Sub. Em. 15.0.8/58 t. 2).

La disposizione di cui alla *lettera aa)* è volta a consolidare la continuità del naturale rapporto del figlio o dei figli con entrambi i genitori. Per questa finalità è previsto che in presenza di elementi certi ed idonei (quali, ad esempio documenti allegati etc.) diretti ad attestare che il comportamento di un genitore è tale da nuocere al rapporto equilibrato e continuo con l'altro genitore o col nucleo familiare di uno o dell'altro ramo di parentela, i termini del processo devono essere abbreviati ai fini dell'attuazione dei provvedimenti adottati dal giudice nell'interesse della prole. *La proposta in esame riaffermando il principio di immediatezza per i provvedimenti cautelari e/o urgenti, ha comunque carattere procedurale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.* (Sub. Em. 15.0.8/64 t. 2).

Con le *lettere bb) e cc)* si indicano misure di contingentamento delle procedure di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo anche la possibilità di riunione delle procedure e la possibilità delle parti di concludere un accordo sulla legge applicabile.

In particolare, alla *lettera cc)* si prevede il "*dies ad quem*" entro cui le parti possono stipulare un accordo sulla legge applicabile, termine che viene fatto coincidere con la prima udienza, anziché l'udienza di precisazione delle conclusioni. Dalla scelta della legge applicabile, infatti, possono discendere conseguenze importanti riguardo alla disciplina processuale, in particolare riguardo agli oneri di allegazione e a quelli probatori e, pertanto, appare congruo anticipare la scelta delle parti sin dall'inizio del procedimento. *La disposizione ha natura procedurale e realizza effetti positivi in termini di economia procedurale sullo svolgimento della causa e su eventuali altre pendenze alla stessa collegate, non determinando, comunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.* (Sub. Em. 15.0.8/84 t. 2).

Con la *lettera dd)* sono dettate previsioni riguardo la disciplina della nomina, anche d'ufficio e dei poteri del curatore speciale del minore per il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, in adeguamento alle disposizioni sovranazionali. Al riguardo si prevede, inoltre, la possibilità di nomina





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a) e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.

La sostituzione della *lettera ee)* prevede che il giudice relatore – su richiesta concorde di entrambe le parti - possa nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti all'albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richieste delle parti), dotato di specifiche competenze, per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli. Si segnala che anche in tali casistiche, i compensi per le prestazioni rese dal professionista nominato verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

Si segnala che, la modifica in esame, stante il carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzando obiettivi di efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, anche attraverso l'ausilio di professionisti in possesso di specifiche competenze rilevanti per risolvere i conflitti esistenti fra le parti con conseguente miglioramento delle relazioni genitori-figli. (Sub. Em. 15.0.8/70 t. 2).

Con *la lettera ff)* si prevede di dettare criteri organizzativi per meglio regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori, le quali vengono già espletate a legislazione vigente, con lo scopo di indirizzarle per progetti finalizzati al reinserimento del minore nella società o alla tutela dei soggetti fragili. (Sub. Em. 15.0.8/2 t. 2).

Infatti, nelle relazioni di tali organi, viene previsto, ai fini di monitoraggio, controllo o accertamento delle predette situazioni, sia dato risalto all'elemento oggettivo dei fatti accertati, tenendo ben distinta l'obiettività degli eventi dalle dichiarazioni personali delle parti e dalle valutazioni conclusive degli stessi operatori. (Sub. Em. 15.0.8/77 t. 2). *Si tratta di disposizione di carattere sostanziale e ordinamentale che è suscettibile di facilitare il compito del giudice che, già nella suddivisione in sezioni della relazione dei soggetti deputati potrà avere una libera ed autonoma percezione dei fatti come concretamente accaduti, priva di influenze e di opinioni e adottare nel rispetto del principio di terzietà ed imparzialità una decisione più celere e equa, senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.*

Con l'introduzione della *lettera gg)* si prevedono specifiche cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio al numero 1) allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, nonché al numero 2) il divieto di affidamento dei minori a persone o strutture legate al giudice, al CTU ed all'assistente sociale che hanno espletato le loro funzioni nel corso del procedimento in cui si decide dell'affidamento stesso.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La disposizione, che ha l'obiettivo di rafforzare il carattere di terzietà delle figure professionali indicate ha natura ordinamentale e pertanto non si rilevano profili negativi dal punto di vista dell'impatto finanziario. (Sub. Em. 15.0.8/65 t. 2).

Le restanti disposizioni, infine, riguardano questione di svolgimento delle udienze e l'adozione da parte del giudice di provvedimenti a tutela del minore, qualora vi sia concreto ed attuale pericolo per la sicurezza, l'interesse e la salute psicofisica del medesimo.

In ordine a queste ultime disposizioni, se ne segnala la natura in parte precettiva ed in parte ordinamentale che non incide sotto il profilo finanziario, mentre riguardo alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, si evidenzia che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi: si rappresenta, pertanto, il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Le lettere *hh*), *ll*) e *mm*) contengono interventi procedurali tanto sul codice civile che sul codice di procedura civile, dirette a coordinare un insieme di procedimenti in materia di persone, famiglia e minori, riordinando le discipline in un unico rito secondo le finalità descritte in premessa e inserendo modelli semplificative di intervento a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico delle parti con possibilità di adottare anche d'ufficio provvedimenti in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori.

Con la lettera *nn*) si prevede la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello. Da ultimo, il criterio di delega previsto nella lettera *oo*) attiene al regime di reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice tutelare prevedendo che, i provvedimenti emessi in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili dinanzi al Tribunale in composizione monocratica in caso di provvedimenti patrimoniali- gestori, mentre quelli di diverso contenuto verranno decisi dal Tribunale in composizione collegiale.

In particolare, la lettera *hh*) introduce la previsione di un rito unico - disciplinato dalle norme del codice di procedura civile - relativo alla domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché di eventuali modifiche delle condizioni di separazione e revisioni delle condizioni di divorzio e delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, evidenziando che tale rito si avvale di formalità e modalità più snelle e semplificate ed è di celere definizione: il compito del giudice in tali casi verrà notevolmente facilitato, in quanto questi dovrà prendere solamente atto e ratificare gli accordi già intervenuti tra i coniugi con economia processuale ed efficientamento dei tempi di durata del giudizio. *La norma, di natura procedurale, realizza finalità di accelerazione procedurale ed è suscettibile di determinare un abbattimento delle pendenze e dell'arretrato in materia divorzile con effetti positivi per la finanza pubblica. (Sub. Em. 15.0.8/13 t. 2).*

Mentre, la lettera *ii*) prevede, nell'ambito dei principi di delega volti a dettare misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, un intervento di riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo al giudice la





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, secondo quanto stabilito dall' articolo 143 c.c. in tema di diritti e doveri dei coniugi, di versare in favore dell'altro una quota dei propri redditi nonché nella previsione che il provvedimento emesso dal giudice possa valere come titolo esecutivo nei confronti del terzo che detenga somme o beni di pertinenza del debitore. La finalità dell'intervento è insita nel tentativo di risolvere problematiche legate alla gestione di vita familiare (indirizzo della vita familiare, residenza e mezzi necessari per le esigenze della famiglia), in analogia a quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c. "Concorso nel mantenimento". *La natura di tale è intervento è ordinamentale e procedurale, in quanto mira ad intervenire sulla disciplina del codice civile, anche attraverso previsioni di tipo economico. Pertanto, la disposizione non è in grado di recare effetti onerosi per la finanza pubblica.* (Sub. Em. 15.0.9/4 t. 2).

In via generale, si segnala che, gli interventi proposti dal comma in esame, stante il carattere precettivo e procedurale delle disposizioni contenute - e che realizzano obiettivi di sistematizzazione delle diverse procedure comunque insistenti su ambiti contigui e coincidenti e di semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, uniformate secondo regole comuni - non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'intervento normativo, ai **commi 24 e 25**, inserisce tra gli ambiti previsti dal provvedimento in esame, criteri e principi in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia apportando conseguenti modifiche al Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", finalizzate alla ridefinizione delle funzioni e alla riorganizzazione delle competenze degli attuali Tribunali per i minorenni in Sezioni distrettuali e in **Sezioni circondariali** del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**lettere a**).

Tale intervento è dettato da intenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minorenni che pur insistendo su ambiti connessi e contigui sono contraddistinti da una diversificazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie e dal rischio di mancanza di omogeneità degli esiti procedurali e decisionali.

Si illustrano succintamente i principali linee direttrici nei due commi di cui si compone precisando che il primo comma è scansionato con elenco alfabetico dalla lettera a) alla lettera cc).

Con la **lettera a)** si stabilisce che l'istituendo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sia composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Le *lettere b) e c)* dettano disposizioni in tema di trasferimento di competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale sopra indicato ad eccezione delle competenze civili attribuite alle sezioni circondariali, a cui vengono assegnate le competenze del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, all'articolo 403 del codice civile e al titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto, la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare.

Con le *lettere d), e), f) e g)* si determina in tema di individuazione e definizione delle competenze del presidente della sezione distrettuale e di quello della sezione circondariale del nuovo Tribunale sopra illustrato, di assegnazione al suddetto Tribunale dei giudici da scegliere tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite, assegnazione che potrà avvenire in via esclusiva o a seguito di un provvedimento di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali. Si stabilisce che le udienze, in caso di applicazione, potranno svolgersi con modalità di scambio note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio.

Con la *lettera h)* si dispone che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del citato Tribunale siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il **tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.**

Alla *lettera i)*, sono dettati criteri di delega volti a disciplinare la composizione e le attribuzioni dell'ufficio per il processo, così come previsto per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, **secondo le competenze previste dalla legislazione vigente.**

Le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) riguardano la fusione delle competenze in capo ai giudici onorari delle materie di spettanza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, i quali, pertanto si occuperanno di ambiti che attualmente sono in parte di competenza del tribunale ordinario e in parte di competenza del tribunale per i minorenni. Si tratta di una redistribuzione delle materie, che coinvolgendo gli uffici del processo del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, interessa come conseguenza, anche la competenza dei magistrati onorari assegnati all'ufficio del processo dell'istituendo tribunale, i quali, non occupandosi più di materie di esclusiva spettanza del tribunale ordinario, saranno chiamati a seguire i settori di pertinenza del tribunale per





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

le persone, per i minorenni e per le famiglie, relativi alle questioni in cui sono coinvolti i minori. Pertanto, circoscrivendo le materie assegnate a questi ultimi, si assicura che le previsioni sopra dette non sono suscettibili di determinare incrementi sui compensi dei giudici onorari con effetti sfavorevoli per la finanza pubblica, essendo gli adempimenti connessi a tali attività fronteggiabili mediante gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Le *lettere l), m) e n)* contengono disposizioni in tema di competenza nelle materie del penale minorile, della sorveglianza minorile nonché nei procedimenti civili stabilendo che vengano trattate avanti alla sezione distrettuale dell'introducendo tribunale in composizione monocratica o collegiale a seconda delle disposizioni vigenti che disciplinano le predette materie.

Le norme previste dalle *lettere o), p) e q)* prevedono la disciplina delle impugnazioni e dei reclami avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni del citato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Con la *lettera r)* si prevede l'applicazione per i procedimenti civili elencati nella lettera a) l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui alla lettera a) del comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere *n), o) e q)* del presente comma, mentre la *lettera s)* dispone che continui l'applicazione della vigente disciplina nei procedimenti non ricompresi nella precedente *lettera r)*.

La *lettera t)* reca l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con relativo trasferimento di funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, e attribuzione di funzioni civili attualmente in carico all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Si stabilisce che le funzioni del pubblico ministero siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche ricorrendo per tale svolgimento all'utilizzo di collegamenti da remoto, le cui modalità saranno individuate con decreto del Ministero della giustizia.

Con le *lettere u) e v)* si interviene in tema di individuazione e assegnazione dei magistrati all'Ufficio della procura della Repubblica presso l'istituendo Tribunale.

La *lettera z)* stabilisce che la **pianta organica** dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglia ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali **sia determinata nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura**, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia determinato da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Si prevedono inoltre le disposizioni relative all'**assegnazione dei magistrati alle sezioni distrettuali e circondariali** dei costituenti tribunali che avverrà previa domanda degli interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale. In particolare, si evidenzia la presenza di disposizioni per la nomina a presidente delle sezioni distrettuali e circondariali dei citati Tribunali, nonché per l'**assegnazione dei procuratori alle procure della Repubblica presso i costituenti tribunali**.

La *lettera aa)* stabilisce che con apposito provvedimento del Ministero della giustizia saranno individuate le dotazioni organiche del personale di cancelleria e quelle strumentali da assegnare alle istituende strutture, tra quelle già esistenti presso gli uffici giudiziari interessati dalla presente proposta di riforma.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si prevede con la *lettera bb)* l'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *consolle* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza del predetto tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia.

La disposizione contenuta nella *lettera cc)* stabilisce che le norme contenute nei decreti legislativi previsti dalla proposta in esame abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala, infine, che il *comma 25)* del presente articolo prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

In via generale, si segnala che, le modifiche in esame, realizzano obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle attuali autorità giudiziarie, e delle relative strutture territoriali, che operano su ambiti contigui nei settori della tutela delle persone, della famiglia e dei minori, definendo procedure comuni, semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie e dei riti attualmente previsti.

Si evidenzia, al riguardo, che l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, potrà avvenire nell'ambito di un progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici, nonché di riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le attuali articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle attuali dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale.

In particolare si evidenzia che le sezioni distrettuali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, da istituire presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, coincideranno con le attuali 29 sedi dei tribunali per i minorenni, presso cui già operano le relative procure della repubblica, mentre le sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia potranno essere costituite presso ogni sede di tribunale ordinario, nell'ambito delle strutture già esistenti e dove già risulta operante l'ufficio per il processo.

Si rappresenta, a tale proposito, che presso i Tribunali per i minorenni delle sedi distrettuali di maggiore rilevanza risulta già presente la struttura dell'ufficio per il processo senza che sia necessario creare presso quelle sedi distrettuali dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie alcuna nuova struttura, che "de plano" ingloberà le competenze e le risorse (umane e strumentali) attualmente proprie del tribunale minorile, mentre le rimanenti sedi del Tribunale di nuova istituzione, potranno assorbire il personale e le risorse strumentali delle vigenti strutture del tribunale per i minorenni nonché il personale e le strutture dei tribunali civili ordinari che attualmente si occupano delle competenze che saranno proprie del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con conseguente trasferimento "ad hoc" presso le nuove strutture.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

Come già rappresentato viene stabilito che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia.

Alle dotazioni organiche di personale sia di magistratura che amministrativo da assegnare alle istituende strutture, si farà fronte, senza oneri a carico dello Stato, mediante redistribuzione del personale già in servizio presso i preesistenti uffici giudiziari interessati dalla riforma; in riferimento ad eventuali oneri connessi al trasferimento del suddetto personale, si precisa che, analogamente a quanto già avvenuto in applicazione di precedenti riforme, l'assegnazione ad altra sede di servizio avverrà esclusivamente a domanda degli interessati.

Per ciò che concerne l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia, si rappresenta che la consolle del magistrato è strumento informatico già fornito al personale di magistratura e che le necessarie integrazioni dei sistemi connessi all'informatizzazione e alla digitalizzazione delle procedure potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al potenziamento e allo sviluppo del processo telematico già in atto.

Si segnala, infine, che il **comma 25** del presente articolo prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Con il **comma 26**, vengono inserite nel disegno di legge in esame disposizioni di natura immediatamente precettiva dirette a sopperire ad alcune carenze normative dell'attuale sistema di tutela delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. Si precisa che secondo quanto indicato dal **comma 37**, le disposizioni dell'articolo in esame (commi da 26 a 36) si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Si ritengono, infatti, non procrastinabili specifici interventi di seguito riportati con indicazione dei commi di riferimento:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- in favore dei minori da adottare da parte dell'autorità pubblica per collocare il minore che versi in condizione di pericolo in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (modifiche all'articolo 403 del codice civile- *comma 27*);
- in sede di nomina del curatore speciale del minore (modifiche all'articolo 336 del codice civile- *comma 26, lett.a*) - (modifiche agli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile- *commi 30 e 31*);
- di riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (modifiche all' articolo 38 disp. att. del codice civile- *comma 28*);
- in tema di modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio nell'ambito della negoziazione assistita in materia familiare (modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014- *comma 35*);
- di competenza per i procedimenti in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana (modifica dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46- *comma 36*);
- in tema di espropriazione presso terzi, competenza e procedimento (modifiche all'articolo 26-*bis*- *comma 29*) – (modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile- *comma 32*), conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali. Inoltre vengono dettate norme per evitare il ricorso al G.E. per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

Nel dettaglio si fornisce un panorama delle disposizioni di nuova introduzione, evidenziandone gli aspetti sotto il profilo dell'impatto finanziario.

In ordine *al comma 26*, si circoscrivono le casistiche in cui si può ricorrere alla nomina del curatore speciale del minore, **nell'ambito** dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli. Si è ritenuto necessario intervenire in giudizi che attengono a diritti di rango costituzionale in relazione a procedimenti di cui all'art. 336 c.c. che necessitano della partecipazione del minore, rispetto al quale deve essere garantito il contraddittorio per un'efficace tutela dei suoi diritti. In tali casi è necessaria la nomina di un curatore speciale, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori. Tale figura, già presente nelle procedure familiari esistenti, è chiamato ad intervenire su nomina d'ufficio del tribunale, quando ciò sia necessario, a pena di nullità dei provvedimenti presentati nell'interesse del minore. Per il resto, pertanto, il tribunale può adottare provvedimenti di ufficio nell'interesse del minore senza necessità di delegare a





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

professionisti la difesa tecnica degli assistiti, quando l'attività è già assicurata attraverso la nomina del curatore che provvede complessivamente alla rappresentanza del minore. *La necessità di coordinare le norme, specificando l'ambito di operatività dell'istituto, deriva dall'esigenza di evitare l'eccessiva quantità di nomine dei curatori, che nei grandi tribunali potrebbero coinvolgere un numero elevatissimo di professionisti con aumento significativo dei relativi oneri, posti a carico della finanza pubblica, accelerando, altresì, la definizione delle controversie. Attesa la natura precettiva e procedurale, la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.*

Per quanto concerne il *comma 27*, si rappresenta che lo scopo della norma è di provvedere alla tutela immediata del minore che si trovi in stato di pericolo o di abbandono in ambito familiare con grave pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica. **In tale ottica sono previsti l'accelerazione di una serie di attività ed adempimenti da parte dell'autorità pubblica e della conseguente supervisione da parte dell'autorità giudiziaria che d'ufficio adotteranno i provvedimenti del caso, definendo tempestivamente le situazioni critiche. La norma è di natura precettiva e procedurale e le attività, che rientrano nei compiti istituzionali degli organi coinvolti, non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica.**

Il *comma 28* dispone la modifica dell'articolo 38 delle disp. att. c.c. riguardo al riparto di competenze attualmente vigenti tra il tribunale dei minori e il tribunale ordinario. **Nell'ottica dell'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che si occuperà dei procedimenti di filiazione (figli nati dentro e fuori il matrimonio), di separazione e di divorzio ed affidamento della prole, di potestà genitoriale, la revisione della disposizione in esame si rende necessaria per evitare duplicazioni di procedimenti, come spesso avviene allo stato attuale, essendo demandate le questioni di affidamento della prole e di regolazione della situazione patrimoniale dei coniugi alla nuova struttura. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e realizza effetti di efficienza ed economicità processuale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.** Per quanto riguarda il *comma 29*, si cercano di realizzare obiettivi di deflazione processuale e finanziario, atteso che - in virtù del prossimo accentramento della funzione di tesoreria statale - il mantenimento della competenza ex art. 26-bis del codice di procedura civile, comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure esecutive inerenti le procedure di espropriazione presso terzi, in capo al Tribunale di Roma, con conseguente insostenibilità del relativo carico da parte di quest'ultimo. **La modifica introdotta, conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, radica la competenza nel foro dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali. La disposizione vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni già sottoposti a**





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell'esecuzione per sbloccare somme o beni non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

La norma di carattere procedurale è significativa in termini di impatto economico e di snellimento delle attività processuali e non determina oneri per la finanza pubblica.

Anche i commi 30 e 31 sono diretti ad inserire norme a tutela degli interessi del minore attraverso previsioni che consentano - come sopra precisato al comma 26 riguardo ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli - al giudice di intervenire d'ufficio, nominando in caso di pericolo o pregiudizio per il minore e senza dover attendere l'intervento di parte del pubblico ministero, come è invece attualmente previsto, il curatore speciale per consentire al medesimo di svolgere con efficacia ed immediatezza i necessari compiti e doveri di rappresentanza del minore senza l'intervento di un rappresentante legale, fornendogli assistenza sia dal punto di vista sostanziale che processuale anche per conferirgli poteri di rappresentanza sostanziale e non solo procedurale. Quindi, non solo nei casi di pregiudizio morale, o psico-fisico del minore, ma anche nell'ambito di procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio o nei casi di elevatissima conflittualità genitoriale ovvero nei casi in cui, per condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, vengano formulate domande di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 del codice civile. Inoltre, sono dettate disposizioni per le situazioni in cui sia necessario procedere alla revoca per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti della nomina del curatore speciale. *Attesa la natura precettiva e procedurale, le disposizioni non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Il comma 32 è dettato per rivedere le norme del procedimento di espropriazione presso terzi, quando nel medesimo siano coinvolti più interessati. Nella specie, il creditore ha l'onere di notificare al debitore ed al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e di depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento. Se nel procedimento sono coinvolti più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti del terzo al quale non sia stato notificato o depositato l'avviso. In caso di mancata notifica, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza di prolazione indicata nell'atto di pignoramento. *La norma, di natura procedurale è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dal o dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo, soprattutto ad enti pubblici, quali Inps etc. l'apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.*

Si segnala in particolare l'intervento realizzato con il comma 33 sull'articolo 709-ter c.p.c. in materia di risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro con





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

individuazione della somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, non fissata in misura fissa proprio in considerazione delle diversità delle violazioni in ordine alla gravità delle stesse. Si evidenzia infatti che tali provvedimenti costituiscono titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni giorno di violazione secondo quanto stabilito dall'articolo 614-bis c.p.c.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale, con intenti risarcitori individuati in base alla gravità delle violazioni dal giudice da porre a carico di uno dei genitori al fine di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni idonei a tutelare il minore dalle gravi inadempienze che possono arrecare grave pregiudizio al benessere psico-fisico del minore stesso.

Da ultimo, si evidenzia il comma 34, che modifica l'articolo 13, terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di includere fra le categorie comprese nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale al numero 7) quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia evolutiva e della psicologia giuridica o forense, mentre la modifica all'articolo 15 prevede l'inserimento di un nuovo comma che definisce per tale categoria professionale in che cosa consiste la speciale competenza tecnica, presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici (comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori; possesso di master di secondo livello in psichiatria, psicologia dell'età evolutiva o psicologia forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private).

Si segnala che l'intervento si inserisce in quelli volti ad implementare l'organico di tali figure di esperti da affiancare al giudice al fine di potenziare le attività istituzionali del giudice stesso soprattutto quali ausilio ove necessario nel trattamento del minore e che ad ogni modo non comporta il ricorso a nuove figure professionali, o l'incremento del numero degli stessi, ma si mira ad ottimizzarne l'utilizzo negli specifici ambiti richiesti a professionisti che, comunque, prestano la loro opera come collaborazioni di natura non esclusiva.

La disposizione di carattere ordinamentale è tesa a garantire la tutela dei minori attraverso l'attività di un nucleo di esperti qualificati e professionalizzati in grado di affiancare il giudice durante l'udienza.

Si rappresenta, infine, che le disposizioni in esame intervengono per colmare alcune lacune normative e coordinare l'impianto delle disposizioni della riforma con alcuni aspetti critici delle vigenti disposizioni relative alle materie sopra esposte, completando gli obiettivi del disegno di legge in esame e regolando in maniera diretta e immediata alcune procedure comunque insistenti su ambiti di interesse in capo alle persone, alla famiglia e ai minori. Le stesse, pertanto, stante la natura ordinamentale e precettiva non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al comma 35 si prevede di estendere la negoziazione assistita sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati da genitori non coniugati, nonché alle eventuali modifiche di condizioni già determinate, comprese quelle relative alla determinazione degli alimenti. *Si rappresenta, al riguardo che la disposizione avrà effetti deflattivi sull'attività giudiziaria, in quanto numerosi procedimenti verranno definiti all'esterno delle aule di giustizia, con riduzione dei carichi di lavoro ed accelerazione della fase conclusiva del procedimento. La norma, che deve inquadarsi nel riassetto delle competenze demandate all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è di natura precettiva e ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Resta, peraltro, fermo che – in caso di scostamento degli oneri rispetto a quanto stimato, come rilevato in sede del monitoraggio previsto, si attiverà la clausola di copertura mediante corrispondente aumento del contributo unificato.

Anche per quanto riguarda il comma 36, si cercano di realizzare obiettivi di deflazione processuale e finanziario, atteso che - **in applicazione del criterio generale previsto dall'articolo 25 del codice di procedura civile- il contenzioso in materia di diritto di cittadinanza "iure sanguinis",** divenuto negli anni numericamente significativo, si concentra presso la sola sezione specializzata costituita presso il Tribunale di Roma, con inevitabile rallentamento della trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. **L'intervento sull'articolo 4, comma 5 del D.L. 13/2017 consente, invece, di razionalizzare la distribuzione dei carichi di lavoro con l'individuazione di un criterio di collegamento, quale la sede del Comune di nascita del genitore o dell'avo, cittadini italiani, che si assume abbiano trasmesso il diritto di cittadinanza del cui riconoscimento si tratta, con snellimento delle pendenze procedurale e migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici giudiziari. La norma è di carattere procedurale e non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.**

Al comma 38, si prevede che dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e) numero 3) e 19), e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In dettaglio al comma 39 si specifica che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si evidenzia, inoltre, al comma 40 che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Infine, al comma 41 si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui, a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unità», le parole: «1.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unità», le parole: «1.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «961 unità» e le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «244 unità»;

b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» è sostituita dalla seguente: «95.627.631».

Viene poi inserita **al comma 42** la previsione che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre **al comma 43** si stabilisce che i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Da ultimo **al comma 44** si prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni

21/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

**NORME CON POTENZIALI RILEVANTI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA
DI CUI SI CHIEDE LO STRALCIO**

Articolo 1, comma 4, lettera t), punto 4 (emendamento 2.81/3 (testo 2); 2.81/4 e 2.81/5 (testo 2) identici).

La disposizione in argomento prevede l'introduzione di una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione.

Pur nel prendere atto che con riferimento alle spese per gratuito patrocinio il Ministero della giustizia garantisce l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame, in quanto l'introduzione della maggiorazione del compenso previsto non incide su tale istituto la cui disciplina è dettata dal T.U. Spese di giustizia D.P.R. 115/2002, la disposizione desta perplessità, prevedendo e agevolando una serie di attività di natura "stragiudiziale", prodromica all'eventuale svolgimento del giudizio, normalmente rientranti, almeno in parte, nell'attività consulenziale normalmente rimessa all'avvocato nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio.

In questo senso, la previsione di una maggiorazione del compenso assistita dalla previsione di un credito d'imposta sembra poter determinare maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli stimati e





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

coperti in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a) del testo 1662-A giusta la relazione tecnica all'emendamento Governativo 2.77 (parzialmente corrispondente all'emendamento 2.62 testo 2). A tale riguardo, peraltro, non appare del tutto chiaro il riferimento, contenuto nella relazione tecnica, al credito d'imposta nel limite di 600 euro nell'ambito della negoziazione assistita rispetto al contenuto dell'emendamento in commento, al fine di dimostrarne l'invarianza finanziaria. Sul punto, si esprime parere contrario.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Articolo 1, comma 16, lettera g) (emendamento 11.12/11 (testo 2)).

La norma prevedere l'introduzione di una disciplina organica per le figure professionali dei consulenti tecnici, inquadrando sistematicamente i diritti e i doveri di questi ultimi.

La proposta stabilisce che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici prevedono, tra l'altro, alla lettera g), di istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine.

Al riguardo si ritiene necessario inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria specificando che ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, non ritenendosi bastevole tale previsione riportata nella sola relazione tecnica.

Ciò posto, occorre riformulare la predetta lettera g) integrandola come segue in grassetto:

*"16. **Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:***





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

[...]

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."



A. 9000

DISEGNO DI LEGGE AS 1662

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

Art. 1

(Delega per la riforma del processo civile e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la **transizione digitale**. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. **Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.**

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento**



di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;

c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;



h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;

q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede



espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;

t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove **raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti** e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) **con riguardo al successivo giudizio**, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale **oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione**;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

u) **apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.**

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:



a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;

b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7) del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;

g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g);

i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:

1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;



l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

m) modificare l'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione»;

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte,



della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera p);

r) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;

s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:

1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;



t) modificare, in conformità ai criteri di cui **al presente comma, le connesse disposizioni** del codice di procedura civile.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

b) **provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.**

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;**

b) **prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;**

c) **prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espresse in modo chiaro, sintetico e specifico;**

d) **individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;**

e) **prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile;**

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza **anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;**



2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, **a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici** elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) **che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare** la parte che l'ha proposta **al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;**

g) **introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;**

h) **introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;**

i) **prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;**

l) **prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;**

m) **introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;**

n) **prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;**

o) **reformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.**



9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerati disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis.1* del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis.1* e 380-*ter* del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;



1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;

e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;



f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;

d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;



f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;

i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

n) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella



disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;

p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e del intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti **modifiche alla disciplina dei** procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV



del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in



materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

3) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;

g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricasazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omissa di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricasazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;



d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;

h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine.

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;

b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta



elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;

d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, **sui limiti** e sullo schema informatico dell'atto, quando questo **ha** comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, **o dei criteri e limiti redazionali**, si possa tener conto nella disciplina delle spese;

f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:

1) prevedere che tale versamento possa avvenire:

1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;

1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;

3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;



6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;

g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;

h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

i) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;

o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui



all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività



preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di n. 500 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-*quater* del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;



b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area *web* riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;

b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;

c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza;

c) prevedere che il difetto di giurisdizione:



1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccepbile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo *IV-bis* del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera /) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;

d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico



anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;

f) prevedere: l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;

g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nel dare i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indica quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;

h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione



senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegare o segnalate violenze di genere o domestiche e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

m) prevedere che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;

n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegare violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;

p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di



violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;

q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

r) prevedere che qualora il processo debba continuare e il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile;

s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore;

t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in



decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;

bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;

dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera *a)*, e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

ff) adottare per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo



l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;

gg) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:

1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;

2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;



ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onere e per il sequestro;

mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del Tribunale per i minorenni di cui al Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404 che assume la denominazione di "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;



e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati **all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**

i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto **nelle lettere b) e c)**: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato,



quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera **o)** possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel comma 23, lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di persone, **minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma;**

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera **r)** si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sia determinata **la pianta organica** dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, **nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura**, con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della



Repubblica della procura della Repubblica presso i costituenti tribunali; stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *console* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

25. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

26. All'articolo 336 del codice civile:

a) sono apportate modificazioni prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomina il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del quarto comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso un termine per la costituzione»;

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a



quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati»;

d) al quarto comma, le parole: «il minore» sono soppresse.

27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.



Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».

28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».

29. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».

30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;



3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato».

31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempimenti o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».

32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».

34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;



b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

- 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
- 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
- 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole «o di divorzio» sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «nei casi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».

36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e) numero 3) e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, *lettera a)* è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, *lettera e)*, numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui, a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unità», le parole: «1.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unità», le parole: «1.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «961 unità» e le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «244 unità»;

b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» è sostituita dalla seguente: «95.627.631».

42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

44. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.



IL GOVERNO
Federica J

La disposizione in argomento prevede l'introduzione di una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione.

Pur nel prendere atto che con riferimento alle spese per gratuito patrocinio il Ministero della giustizia garantisce l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame, in quanto l'introduzione della maggiorazione del compenso previsto non incide su tale istituto la cui disciplina è dettata dal T.U. Spese di giustizia D.P.R. 115/2002, la disposizione desta perplessità, prevedendo e agevolando una serie di attività di natura "stragiudiziale", prodromica all'eventuale svolgimento del giudizio, normalmente rientranti, almeno in parte, nell'attività consulenziale normalmente rimessa all'avvocato nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio.

In questo senso, la previsione di una maggiorazione del compenso assistita dalla previsione di un credito d'imposta sembra poter determinare maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli stimati e coperti in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a) del testo 1662-A giusta la relazione tecnica all'emendamento Governativo 2.77 (parzialmente corrispondente all'emendamento 2.62 testo 2). A tale riguardo, peraltro, non appare del tutto chiaro il riferimento, contenuto nella relazione tecnica, al credito d'imposta nel limite di 600 euro nell'ambito della negoziazione assistita rispetto al contenuto dell'emendamento in commento, al fine di dimostrarne l'invarianza finanziaria. Sul punto, si esprime **parere contrario**.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Articolo 1, comma 16, lettera g) (emendamento 11.12/11 (testo 2)).

La norma prevedere l'introduzione di una disciplina organica per le figure professionali dei consulenti tecnici, inquadrando sistematicamente i diritti e i doveri di questi ultimi.

La proposta stabilisce che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici prevedono, tra l'altro, alla lettera g), di istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine.

Al riguardo si ritiene necessario inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria specificando che ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, non ritenendosi bastevole tale previsione riportata nella sola relazione tecnica.

Ciò posto, occorre riformulare la predetta lettera g) integrandola come segue in grassetto:

“16. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

g) istituire presso le corti d’appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”

Infine, a titolo collaborativo, si segnala che l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 26, sembrerebbe frutto di un refuso, in quanto la disposizione, che appare preordinata a dettare principi e criteri direttivi da adottare nell’esercizio della delega reca, in realtà, disposizioni a carattere precettivo.

Ciò premesso, si riportano le modifiche al testo secondo la formulazione indicata da codesto Ufficio legislativo nella mail del 20 settembre c.a., ore 18,07:

“26. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

All’articolo 336 del codice civile:

~~a) sono apportate modificazioni~~ modificare l’articolo 336 del codice civile prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale

sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del quarto comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso un termine per la costituzione»;

e) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati»;

d) al quarto comma, le parole: «il minore» sono soppresse».

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Pinaotto